



COMUNE DI TRENTO

Area Tecnica e del territorio

Ufficio appalti

via del Brennero, 312 | 38121 Trento
tel. 0461 884684 – 0461 884667 | fax 0461 884815
ufficio.appalti@pec.comune.trento.it

Orario di apertura al pubblico:
lun. - ven. 8.⁰⁰-12.⁰⁰

Trento, data come da protocollo

DISCIPLINARE DI GARA TELEMATICA

Publicato sul sito internet <http://www.comune.trento.it/> il giorno: 11 marzo 2020

1 - PREMESSE

Si rende noto che per l'appalto dei lavori relativi a **Santa Chiara Open Lab modulo funzionale n. 2 - recupero e riqualificazione ex mensa Santa Chiara. Realizzazione della nuova sede degli Ordini degli ingegneri e degli architetti, dell'Urban Center e del Centro Giovani, p.ed. 1304/2 e p.f. 2838, 754/1, 756/1 e 761/1 del c.c. di Trento. Opera n. 630420** è indetta

PROCEDURA APERTA

ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m. con aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (ai sensi dell'art. 95 e dell'art. 148 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.).

Indizione gara:

- deliberazione della Giunta comunale n. 48 di data 2 marzo 2020;
- determinazione dirigenziale del Servizio Attività Edilizia n. 51/22 di data 9 marzo 2020.

Approvazione, finanziamento e variazione progetto esecutivo:

- deliberazione 30 agosto 2018 n. 156 della Giunta Comunale di approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo;
- variante progettuale n. 1 datata 20 gennaio 2020 approvata dal Dirigente del Servizio Attività Edilizia;

CIG n. 8238590B88 - CUP D61E18000010001

GARA TELEMATICA n. 89779

L'offerta economicamente più vantaggiosa è determinata in relazione alla valutazione degli elementi specificati nel prosieguo condotta in conformità alle norme contenute nel presente disciplinare di gara.

Scadenza del termine di presentazione delle offerte: giorno 11 maggio 2020 ore 12.00.

A partecipare alla **seduta di gara pubblica** fissata per il **giorno 14 maggio 2020 ad ore 8.30 presso la Sala riunioni al VI piano degli uffici comunali di via del Brennero, 312 (Top Center)**, sono ammessi tutti gli offerenti. A interloquire in ordine allo svolgimento della gara sono ammessi tuttavia solo i soggetti autorizzati ad impegnare legalmente l'offerente, ossia i legali rappresentanti o procuratori dell'offerente.

Il luogo di svolgimento del servizio è: Comune di Trento (codice NUTS ITH20).



BS OHSAS 18001:2007



SISTEMA DI GESTIONE
SICUREZZA CERTIFICATO

Sede legale:

via Belenzani, 19 | 38122 Trento | C.F. e P. IVA: 00355870221
www.comune.trento.it

CODICE AUSA 0000164583

COMUNE DI TRENTO



N.B.

Responsabile del procedimento di gara: dott.ssa Maria Garbari dell'Area Tecnica e del Territorio - Ufficio Appalti (tel. 0461884667).

Sostituto per il caso di assenza o impedimento del Responsabile del procedimento di gara: dott.ssa Claudia Zanella (Capo Ufficio Appalti) o arch. Ennio Dandrea (Dirigente dell'Area Tecnica e del Territorio).

N.B.:

- a) il Comune di Trento (Ufficio Appalti – Area Tecnica e del Territorio) si avvale, quale sistema di negoziazione informatico per l'attuazione della gara in oggetto, del *Sistema Informatico per le procedure telematiche di affidamento* di seguito chiamato **Sistema (SAP-SRM)**;
- b) per accedere al Sistema è necessario:
 - possedere la dotazione tecnica minima indicata alla Sezione I, capitolo 1, paragrafo 1.2 dell'allegato **“Risposta alle gare telematiche – Fornitori – Luglio 2018 ver. 02.0”** di seguito denominata **“Guida Operativa”** allegata al presente disciplinare (allegato n. 13);
 - essere registrati al Sistema telematico **Mercurio V7 (ultima versione)**. Se non già registrato, l'utente è tenuto a richiedere la registrazione al Sistema di e-procurement. Le modalità operative e la documentazione che l'utente è tenuto a presentare per essere registrato al Sistema telematico sono descritte nel prosieguo e nella guida operativa **“Registrazione dell'operatore economico al sistema di e-procurement della Provincia Autonoma di Trento”** disponibile in allegato al presente disciplinare (allegato n. 14);
- c) la gara si svolge mediante procedura aperta con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con **PRESENTAZIONE TELEMATICA su Sistema SAP-SRM** della DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, dell'OFFERTA TECNICA e dell'OFFERTA ECONOMICA con le modalità di seguito indicate;
- d) la documentazione integrale di gara è disponibile all'interno dell'ambiente di gara su Sistema (con le precisazioni indicate nel prosieguo), accessibile dal sito internet <https://www.acquisitionline.pat.provincia.tn.it> (**Mercurio V7 – ultima versione**) previa registrazione secondo quanto specificato nel prosieguo del presente disciplinare.

ATTENZIONE

Si informano le Imprese che il disciplinare di gara in versione integrale e tutti i suoi allegati sono disponibili anche sul sito internet <http://www.comune.trento.it>.

Si precisa che gli elaborati progettuali di cui all'elenco elaborati allegato al presente disciplinare al n. 17 sono disponibili **esclusivamente** al seguente link: <https://dati.comune.trento.it/pydio/public/f85645>

Si ricorda inoltre agli offerenti di seguire le modalità di presentazione dell'offerta come di seguito specificate, **pena la non ammissibilità dell'offerta**.

Registrazione al Sistema telematico SAP-SRM

Per poter accedere alla documentazione di gara caricata a Sistema e presentare offerta, l'offerente deve essere registrato a Sistema (SAP-SRM).

Sul sito di APAC – Mercurio al link <http://www.mercurio.provincia.tn.it/areaFornitori/> l'utente può trovare, oltre al link per la registrazione a sistema, la manualistica e le Faq predisposte per i fornitori, la guida “Registrazione dell'operatore economico al sistema di e-procurement



della Provincia Autonoma di Trento” è disponibile anche in allegato al presente disciplinare (allegato n. 14).

Si riporta di seguito il link per la registrazione a Sistema per le “Gare telematiche ad evidenza pubblica”:

https://www.servizionline.provincia.tn.it/portal/server.pt/community/imprese_e_professionisti/appalti_aggiornamento_dati_anagrafici.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario di concorrenti, **almeno uno** dei soggetti facenti parte del raggruppamento/consorzio deve essere registrato a Sistema.

Si precisa che la registrazione a Sistema non è rilasciata da parte del gestore del Sistema contestualmente alla richiesta ma sono necessari alcuni giorni, pertanto si invitano le imprese a registrarsi in tempo utile per poter inviare l’offerta.

Una volta acquisite le credenziali di accesso al Sistema non è più necessaria una nuova registrazione per poter partecipare ad altre gare telematiche. **Pertanto, le imprese già in possesso delle credenziali di accesso non devono procedere ad una nuova registrazione.**

2 – DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 - Documenti di gara

- Allegato n. 1: Domanda di partecipazione di cui al punto 15.1 predisposta per rendere anche le dichiarazioni di cui al punto 15.3.1. e 15.3.3;
- Allegato n. 2: Documento di gara unico europeo (D.G.U.E.) approvato con regolamento di esecuzione UE n. 2016/7 del 5 gennaio 2016 così come adeguato con linee guida approvate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e corredato dalla Circolare 18 luglio 2016 n. 3 pubblicata in GURI n. 174 del 27 luglio 2016):
a) DGUE in formato .doc che può essere scaricato e compilato elettronicamente e, quindi, trasformato in formato .pdf/A e firmato digitalmente e caricato a sistema come “Allegato Amministrativo”;
b) DGUE in formato .pdf che può essere stampato, compilato e, quindi, scansionato e firmato digitalmente e caricato a sistema come “Allegato Amministrativo”;
- Allegato n. 3: Patto di integrità;
- Allegato n. 4: Modalità di costituzione della cauzione definitiva;
- Allegato n. 5: Fac-simile di dichiarazione del soggetto che sottoscrive la polizza fideiussoria o la fideiussione bancaria che attesta, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m. di possedere il potere di impegnare validamente il soggetto fideiussore;
- Allegato n. 6: Attestazione imposta di bollo;
- Allegato n. 7: Documento recante “Elementi che compongono l’offerta economicamente più vantaggiosa” e relativi allegati:
• SCHEDA A.1.1;
• SCHEDA A.1.2;
• SCHEDA A.1.3;
• SCHEDA A.1.4;
• SCHEDA A.1.5;
• SCHEDA A.1.6;
• SCHEDA A.1.7;
• SCHEDA A.4;
- Allegato n. 8: Capitolato speciale d’appalto – norme amministrative;
- Allegato n. 9: Modulo offerta denominato “Lista delle lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dell’opera”;
- Allegato n. 10: Documento denominato “Valutazione offerte anomale” e “Modello guida per analisi dei prezzi”;
- Allegato n. 11: Fac-simile della richiesta di sopralluogo.
- Allegato n. 12: Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di Trento;
- Allegato n. 13: Guida operativa Mercurio “Risposta alle gare telematiche – Fornitori – Luglio 2018 ver. 02.0” ;
- Allegato n. 14: Guida operativa “Registrazione dell’operatore economico al sistema di e-procurement della Provincia Autonoma di Trento”;



- Allegato n. 15: Deliberazione della Giunta comunale n. 48 di data 2 marzo 2020;
Allegato n. 16: Determinazione dirigenziale del Servizio Attività Edilizia n. 51/22 di data 9 marzo 2020;
Allegato n. 17: Progetto esecutivo - "Elenco degli elaborati". Tutti gli elaborati di progetto riportati nell'elenco sono disponibili al link sottoriportato.

Il presente disciplinare e tutti i suoi allegati (salvo quanto di seguito specificato per gli elaborati progettuali) compresi i modelli per rendere le dichiarazioni e la "Guida Operativa" sono disponibili all'interno dell'ambiente di gara sul Sistema SAP-SRM, accessibile dal sito internet <https://www.acquistionline.pat.provincia.tn.it> (**Mercurio V7** – ultima versione) previa registrazione al Sistema secondo quanto sopra previsto: gli stessi documenti sono pubblicati anche sul **sito internet del Comune di Trento** (www.comune.trento.it).

Si precisa che gli elaborati progettuali di cui all'elenco elaborati allegato al presente disciplinare al n. 17 sono disponibili esclusivamente al seguente link:
<https://dati.comune.trento.it/pydio/public/f85645>

Si precisa che non sono disponibili file in formato diverso da quelli pubblicati.

Si precisa che presso il Servizio Attività Edilizia (via del Brennero, 312 – Top Center) sono depositati e in visione gli elaborati di progetto messi a disposizione: in caso di contestazioni o discordanze fanno fede esclusivamente gli elaborati progettuali originali disponibili presso il predetto Servizio della Stazione appaltante.

Al fine di agevolare le imprese nella presa visione della documentazione allegata alla gara, si è proceduto a caricare sul Sistema nella gara telematica indicata in apertura del presente disciplinare i vari files suddivisi per argomento in varie cartelle "comprese". Quindi, nella sezione "Dati di testata – Documenti" si potranno aprire le diverse cartelle suddivise per tipologia di documentazione (es. Disciplinare di gara e suoi allegati ecc.). Si informa che il sistema operativo Windows, a partire da Windows XP, ha un comando per la creazione e l'apertura di archivi compressi (tasto destro del mouse, "invia a/Cartella compressa", oppure "Apri con /Cartelle compresse"), anche in formati proprietari, quali Winzip, WinRar.

N.B.

Al fine di evitare la presentazione di dichiarazioni irregolari o incomplete che possono comportare l'esclusione dell'impresa dalla procedura di gara, **si invita il concorrente ad avvalersi dei fac-simili predisposti dall'Amministrazione e caricati a Sistema**. La scrupolosa compilazione dei modelli agevola i concorrenti nel rendere tutte le dichiarazioni richieste.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'utilizzo del Sistema devono essere effettuate contattando il **call center del Gestore del Sistema (CSD) al numero 0461 800786**.

Si precisa inoltre che al suddetto call center **non** possono essere posti quesiti di carattere procedurale-amministrativo e tecnico-progettuale.

Al fine di permettere un riscontro in tempo utile delle richieste al CSD le stesse devono essere effettuate **almeno ventiquattrore (24 ore) prima** della scadenza del termine per l'invio dell'offerta.

Oltre tale termine non è garantita l'assistenza.

Ai sensi dell'art. 79 comma 5 bis del D.lgs. 50/2016, qualora si verifichi un **mancato funzionamento o un malfunzionamento della piattaforma informatica** – accertato dal gestore del sistema - tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, la stazione appaltante adotta i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della



procedura nel rispetto dei principi di cui all'art. 2 della LP 2/2016 e ss.mm., anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento. Nei casi di sospensione e proroga di cui al primo periodo, la stazione appaltante assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la segretezza delle offerte inviate e sia consentito agli operatori economici che hanno già inviato l'offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla. Detto/i provvedimento/i verrà/anno pubblicato/i sul sito internet dell'Amministrazione www.comune.trento.it.

Si invitano pertanto i concorrenti a visionare costantemente detto sito.

Procedura soggetta ad AVCPass

Ai sensi dell'art. 81 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m. e della delibera attuativa dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture - A.V.C.P. n. 111 di data 20 dicembre 2012, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e di idoneità tecnica della presente procedura, è effettuata mediante l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile da A.N.AC. Pertanto gli operatori economici sono tenuti ad effettuare la procedura di registrazione al sistema accedendo all'apposito link del Portale A.N.AC. (Servizi ad accesso riservato - AVCPass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché ad acquisire il PassOE di cui all'art. 2, comma 3.2 della succitata delibera, che **deve essere stampato e presentato in gara come specificato nel seguito.**

2.2 - Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al seguente indirizzo: ufficio.appalti@pec.comune.trento.it **almeno 10 giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di **chiarimenti** in ordine alla presente gara devono pervenire per iscritto a mezzo PEC all'indirizzo sopra indicato **al responsabile del procedimento** che fornisce a coloro che facciano domanda le informazioni relative alla gara tramite inoltro al richiedente di specifica nota a mezzo PEC, consentendo la visione delle informazioni date a tutti gli altri concorrenti mediante la pubblicazione delle stesse **esclusivamente sul sito internet del Comune di Trento** (www.comune.trento.it).

Si invitano pertanto sin d'ora gli offerenti a visionare costantemente detto sito.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite **almeno 6 giorni prima** della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima esclusivamente all'indirizzo internet www.comune.trento.it in allegato alla documentazione di gara sopra indicata.

Le informazioni e le risposte alle richieste di chiarimenti pubblicate su internet si intendono note a tutti i concorrenti, fatta salva la possibilità per gli stessi di chiederne l'invio di copia a mezzo PEC con specifica richiesta scritta indirizzata al medesimo indirizzo sopra indicato e con le stesse modalità.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

L'Amministrazione non assume responsabilità di alcun genere per le richieste non formulate per iscritto e non evase, per iscritto, dai soggetti sopra richiamati, unici autorizzati a riscontrare le istanze dei candidati.

2.3 - Comunicazioni



Ai fini di cui all'art. 76, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, commi 2-bis e 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e dell'art. 25 della L.P. n. 2/2016 e s.m.

Salvo quanto sopra disposto in merito ai chiarimenti, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC ufficio.appalti@pec.comune.trento.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, devono essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante: diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto i lavori relativi a **Santa Chiara Open Lab modulo funzionale n. 2 - recupero e riqualificazione ex mensa Santa Chiara. Realizzazione della nuova sede degli Ordini degli ingegneri e degli architetti, dell'Urban Center e del Centro Giovani, p.ed. 1304/2 e p.f. 2838, 754/1, 756/1 e 761/1 del c.c. di Trento. Opera n. 630420.**

Le opere che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi in via puramente indicativa come di seguito:

- Cat. OG2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela
- Cat. OG1- Edifici civili e industriali
- Cat. OS28 - Impianti termici e di condizionamento
- Cat. OS30 - Impianti interni elettrici e televisivi
- Cat. OS6 - Finiture in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi
- Cat. OS7 - Finiture di opere generali di natura edile e tecnica
- Cat. OS3 - Impianti idricosanitari
- Cat. OS4 - Impianti elettromeccanici trasportatori

Importo complessivo di appalto: euro 2.522.240,52 di cui **euro 159.390,05** per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Classificazione dei lavori:

descrizione	categoria	importo
-------------	-----------	---------

CATEGORIA PREVALENTE

Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in	OG2	Euro 701.091,30
---	------------	------------------------



materia di beni culturali e ambientali di cui per oneri di sicurezza Si precisa che sono comprese nella categoria prevalente anche le seguenti lavorazioni per le quali è richiesta per legge una speciale abilitazione (es. D.M. n. 37/2008): - lavorazioni relative agli Impianti idricosanitari e antincendio (cat. OS3) per un importo complessivo di euro 49.668,45 di cui euro 321,43 per oneri di sicurezza; - lavorazioni relative agli impianti di elettromeccanici trasportatori (cat. OS4) per un importo complessivo di euro 31.321,43 di cui euro 321,43 per oneri di sicurezza.		euro 97.240,75
---	--	----------------

ULTERIORI PARTI DELL'OPERA RIENTRANTI IN CATEGORIE DIVERSE DALLA PREVALENTE A QUALIFICAZIONE NON OBBLIGATORIA

Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi di cui per oneri di sicurezza	OS6	Euro 633.264,50 euro 7.205,07
Finiture di opere generali di natura edile e tecnica di cui per oneri della sicurezza	OS7	Euro 296.775,09 euro 2.447,85

ULTERIORI PARTI DELL'OPERA RIENTRANTI IN CATEGORIE DIVERSE DALLA PREVALENTE A QUALIFICAZIONE OBBLIGATORIA

Edifici civili e industriali di cui per oneri di sicurezza	OG1	Euro 270.611,47 euro 51.210,68
Impianti termici e di condizionamento di cui per oneri della sicurezza	OS28	Euro 389.185,31 euro 642,85

ULTERIORI PARTI DELL'OPERA RIENTRANTI IN CATEGORIE DIVERSE DALLA PREVALENTE di cui all'art. 89 comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e del DM 10 novembre 2016 n. 248 - superspecializzate

Impianti interni elettrici e televisivi di cui per oneri della sicurezza	OS30	Euro 231.312,86 euro 642,85
--	-------------	---------------------------------------

A norma dell'art. 23 comma 16 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. si precisa che il costo complessivo della manodopera ammonta presuntivamente ad euro **804.165,828** con un'incidenza media del **34,034%**.

Ai sensi dell'art. 79, comma 16 del D.P.R. 207/2010 e s.m., la qualificazione nelle categorie



OS3, OS28 e OS30 è sostituibile con la qualificazione nella categoria OG11, nei limiti della classifica posseduta.

Ai sensi dell'art. 89 comma 11 e dell'art. 146 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e dell'art. 1 del D.M. 248/2016, per le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente **OG2** e alla categoria SIOS **OS30**, non è ammesso il ricorso all'avvalimento.

Le lavorazioni appartenenti alle categorie **OG1** e **OS28** (a qualificazione obbligatoria) sono eseguibili direttamente dall'aggiudicatario **solo** se in possesso della relativa adeguata qualificazione e classificazione. In caso contrario, il concorrente è tenuto a dichiarare che intende subappaltare interamente le predette lavorazioni, **PENA L'ESCLUSIONE.**

Le lavorazioni appartenenti alla categoria **OS30** (categoria super specializzata) sono **a qualificazione obbligatoria** e sono eseguibili interamente dall'aggiudicatario **solo** se in possesso della relativa adeguata qualificazione e classificazione.

Ai sensi dell'art. 92 comma 7 del D.P.R. 207/2010, i requisiti non posseduti dall'impresa dovranno essere, a pena di esclusione, oggetto di subappalto. **L'eventuale subappalto non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.**

Con riferimento alle lavorazioni comprese nella categoria prevalente (**OS3** e **OS4**) per l'esecuzione delle quali è richiesta l'abilitazione ai sensi del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 e s.m. qualora il concorrente non dichiari in sede di offerta la volontà di subappaltare tali lavorazioni, in caso di aggiudicazione, ai fini della loro esecuzione, dovrà dimostrare il possesso dell'abilitazione richiesta dal D.M. n. 37/2008.

In caso di raggruppamento temporaneo l'abilitazione dovrà riguardare l'impresa facente parte dello stesso che si assume i lavori relativi.

Fermo restando quanto previsto nel presente disciplinare in materia di subappalto, si precisa che non sono previsti limiti al subappalto.

La sopraesposta indicazione della categoria prevalente e del relativo importo e delle ulteriori parti del lavoro comprese in categorie diverse dalla prevalente con i relativi importi valgono anche ai fini del subappalto, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. (e dell'art. 26 della L.P. 9 marzo 2016 n. 2, e dell'art. 42 della L.P. n. 26/1993 e s.m., degli artt. 138 e ss. del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg. e s.m.).

L'opera **non è** suddivisa in lotti funzionali.

Il contratto di appalto sarà stipulato **a misura**.

Si rappresenta fin d'ora che il computo metrico estimativo – pur essendo parte integrante del contratto - ha valore puramente indicativo e non può essere assunto a fonte di future pretese da parte delle imprese offerenti nei confronti dell'Amministrazione appaltante.

La partecipazione alla gara implica la piena accettazione di tutte le clausole previste dal presente disciplinare.

4 - TERMINI DI ESECUZIONE, MODALITA' DI PAGAMENTO E FINANZIAMENTO

A norma dell'art. 9.1 del Capitolato speciale d'appalto, il tempo utile per dare ultimati i lavori viene stabilito in 730 giorni naturali successivi e continui a decorrere dalla data del verbale di consegna o quello inferiore risultante dall'offerta tecnica presentata in sede di gara.



L'opera è finanziata mediante Fondo di Riqualificazione Urbana e Contributi ex L.P. 36/93.

I pagamenti saranno effettuati con le modalità indicate all'articolo 11 del Capitolato Speciale d'Appalto. Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo è di quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori secondo quanto stabilito nell'art. 11 del Capitolato speciale d'appalto e il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato è pari a trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso.

Il certificato di collaudo di cui all'art. 12.2 del Capitolato speciale d'appalto è redatto entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori accertata dal prescritto certificato del Direttore Lavori.

Il termine di pagamento della rata a saldo è pari a trenta giorni dall'approvazione del certificato di collaudo.

5 - SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI RICHIESTI

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, una volta registrati a Sistema SAP-SRM, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.

A norma dell'art. 48, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. **è vietato** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

A norma dell'art. 48, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. **è vietato** al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

A norma dell'art. 48, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettere b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre: a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato: in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettere b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lettera f), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile.

In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (c.d. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei



relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di queste;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (c.d. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di queste;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (come da Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013 rinvenibile sul sito di ANAC).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso deve essere commisurata ai tempi di esecuzione dell'appalto (Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1 lettere b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assume la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa **in concordato preventivo con continuità aziendale** può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6 - REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel **patto di integrità** (allegato n. 3 al disciplinare) costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della Legge n. 190/2012 e s.m. Il patto di integrità - **sottoscritto con firma digitale** dal legale rappresentante dell'Impresa offerente o da persona abilitata ad impegnare legalmente il concorrente medesimo (nel caso di concorrenti associati l'offerta deve essere sottoscritta digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1) - deve quindi essere caricato a sistema, classificandolo, **a pena di esclusione**, nella categoria "Allegato amministrativo".



7 - REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA GARA

A norma del combinato disposto dell'art. 216 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e dell'art. 60 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m. sono ammesse a partecipare alla gara le Imprese singole in possesso della qualificazione nella **categoria prevalente OG2** (così come descritta nell'allegato A al D.P.R. n. 207/2010 e s.m.) **per classifica non inferiore alla IV (quarta)** (così come descritta nell'art. 61 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.) rilasciata da un organismo di attestazione (SOA) di cui al citato D.P.R. n. 207/2010 e s.m. **comprensiva** dell'attestazione del possesso da parte dell'Impresa della **certificazione del sistema di qualità** ossia del documento che dimostra il possesso del certificato di sistema di qualità conforme alle norme europee serie UNI EN ISO 9000 rilasciato da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000.

Si precisa che, a norma dell'art. 92, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m., sono ammesse alla gara, oltre alle Imprese singole in possesso del requisito relativo alla categoria prevalente come sopra descritto, anche le Imprese singole in possesso del requisito medesimo relativo alla categoria prevalente e alle ulteriori categorie diverse dalla prevalente per i singoli importi.

A norma dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. sono altresì ammesse a partecipare alla gara le **Associazioni temporanee di imprese** che prima della presentazione dell'offerta abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza (oppure si impegnino a conferirlo prima della sottoscrizione del contratto) ad una di esse, qualificata capogruppo, in possesso dei requisiti sopra descritti con le seguenti ed ulteriori precisazioni:

1. le associazioni temporanee di tipo "orizzontale" costituite fra imprese in possesso della qualificazione nella categoria prevalente rilasciata da un organismo di attestazione (SOA).

Si precisa che, a norma dell'art. 92 comma 2 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m. l'impresa capogruppo deve possedere il requisito in parola nella misura minima del 40% dell'importo dei lavori. La restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti ciascuna nella misura minima del 10% dell'importo dei lavori a base di gara.

In ogni caso la somma delle classifiche deve essere almeno pari all'importo a base d'appalto. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla presente gara;

2. le associazioni temporanee di tipo "verticale" costituite fra imprese in possesso della qualificazione rilasciata da un organismo di attestazione (SOA) suddivisa come di seguito: l'impresa capogruppo deve possedere la qualificazione nella categoria prevalente OG2 per classifica adeguata all'importo dei lavori rientranti nella categoria prevalente medesima, mentre le Imprese mandanti devono possedere la qualificazione nelle categorie scorporate (OS6, OS7, OG1, OS28, OS30) per classifica adeguata all'importo dei lavori rientranti nelle medesime categorie. Si precisa che la qualificazione nelle categorie OS28 e OS30 può essere sostituita con la qualificazione nella categoria OG11, ferma la classifica adeguata all'importo dei lavori. A norma dell'art. 92 comma 3 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m. i requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte da Imprese mandanti, sono posseduti dall'Impresa mandataria con riferimento alla categoria prevalente. A norma dell'art. 48, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 i lavori compresi nella categoria prevalente o nelle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprese riunite in associazione secondo quanto indicato al punto 1) del presente paragrafo.



Si ricorda, a norma dell'art. 61, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.:

- la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alla gara e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica, incrementata di un quinto;
- nel caso di imprese raggruppate l'incremento di un quinto della classifica di qualificazione posseduta da ciascuna impresa riunita si applica a condizione che l'impresa stessa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara;
- in caso di associazione temporanea di imprese di tipo orizzontale il beneficio dell'aumento del quinto non è invocabile dall'impresa capogruppo per la dimostrazione del requisito minimo di cui all'art. 92 comma 2 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m. (40% dell'importo dei lavori).

Sono ammessi raggruppamenti temporanei di imprese c.d. "minori" di cui all'art. 92, comma 5, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.: le Imprese singole e i raggruppamenti temporanei ai sensi dell'art. 92, comma 5, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m., possono associare altre Imprese in possesso dei requisiti di qualificazione anche per categorie o importi diversi da quelli richiesti dal presente disciplinare, a condizione che i lavori complessivamente eseguiti da queste ultime non superino il 20% dell'importo del contratto d'appalto e che l'ammontare complessivo dei suddetti requisiti di qualificazione posseduti da ciascuna di tali imprese sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

Sono, infine, ammessi a presentare offerta i **Consorzi di cooperative** nonché i **Consorzi di imprese di cui all'art. 2602 e ss. del Codice Civile e gli altri soggetti di cui all'art. 45 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. alle condizioni ivi fissate.**

A norma dell'art. 45 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. sono ammesse alla gara le **imprese straniere** aventi sede in uno Stato della UE costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.

8 - AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1 lettera c), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali di cui al paragrafo 6.

Ai sensi dell'art. 89 comma 11 e dell'art. 146 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e dell'art. 1 del D.M. 248/2016, per le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente **OG2** e alla categoria SIOS **OS30**, non è ammesso il ricorso all'avvalimento.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.



L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestatati. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia presentata a titolo di cauzione provvisoria per la partecipazione alla gara ai sensi dell'art. 89, comma 1, del D.Lgs.n. 50/2016 e s.m. ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m..

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, il Presidente di gara impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il Presidente di gara richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento e l'ulteriore documentazione prescritta dall'art. 89 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.). In caso di inutile decorso del termine (eventualmente come prorogato sulla base di specifica richiesta in tal senso da parte del concorrente presentata prima della scadenza del termine fissato dal Presidente di gara), il Presidente di gara procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9 - SUBAPPALTO

Nel Capitolato speciale d'appalto il subappalto è disciplinato dall'art. 2.3.

L'Impresa appaltatrice è tenuta ad eseguire in proprio le opere ed i lavori compresi nel contratto. E' vietata la cessione del contratto a pena di nullità.

E' ammesso il subappalto e l'affidamento in cottimo alle condizioni e secondo le modalità previsti dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., dall'art. 26 della L.P. n. 2/2016 e s.m. e dall'art. 42 della L.P. 10 settembre 1993 n. 26 e s.m., dagli artt. 138 e ss. del regolamento di attuazione della L.P. n. 26/1993 e s.m. approvato con D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg. e s.m.

A norma dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. l'affidamento in subappalto o cottimo è consentito, previa autorizzazione della stazione appaltante, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- 1) che l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto
- 2) che l'Impresa appaltatrice abbia indicato all'atto dell'offerta (o, in caso di varianti in corso di esecuzione, all'atto di affidamento) i lavori o le parti di opere o le lavorazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo;
- 3) che l'Impresa appaltatrice provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto stipulato sotto la condizione sospensiva del rilascio dell'autorizzazione presso la Stazione appaltante contestualmente alla presentazione dell'istanza;



4) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante l'appaltatore trasmetta una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m. attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti e specificati nel successivo punto 4, nonché una dichiarazione resa dall'Impresa subappaltatrice (nelle forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.) attestante l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.;

5) che il soggetto affidatario del subappalto o cottimo sia in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente, è sufficiente, per eseguire i lavori pubblici, l'iscrizione alla Camera di Commercio Industria Agricoltura Artigianato (si precisa che a norma del combinato disposto dall'art. 60 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m. e dall'art. 34, comma 2, della L.P. 10 settembre 1993 n. 26 e s.m., è sufficiente l'iscrizione alla C.C.I.A.A. qualora l'importo dei lavori subappaltati o affidati in cottimo all'impresa non superi i 150.000 euro);

6) che al momento del deposito del contratto di subappalto l'Impresa appaltatrice abbia provveduto a depositare una dichiarazione attestante l'esistenza o meno di eventuali forme di controllo e collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice civile con l'Impresa affidataria del subappalto o del cottimo: in caso di raggruppamento temporaneo, di società o di consorzio la stessa dichiarazione dev'essere resa da ciascuno dei soggetti partecipanti. L'Impresa appaltatrice, inoltre, è tenuta a trasmettere copia dei contratti derivati stipulati con il subappaltatore, relativi all'uso di attrezzature o aree del cantiere o del luogo di esecuzione del contratto;

7) che al momento del deposito del contratto di subappalto l'Impresa appaltatrice abbia provveduto a depositare una dichiarazione resa dall'Impresa subappaltatrice dalla quale risulti, come previsto dall'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187, la composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto. Tale dichiarazione deve essere resa solo nel caso in cui l'Impresa subappaltatrice sia costituita in forma di Società per Azioni, in Accomandita per Azioni, a Responsabilità Limitata, di Società cooperativa per Azioni o a responsabilità limitata; nel caso di consorzio i dati sopraindicati dovranno essere comunicati con riferimento alle singole società consorziate che partecipano all'esecuzione dei lavori.

L'Impresa appaltatrice deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20 per cento. Le lavorazioni relative alla sicurezza non sono ribassabili rispetto ai prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione. L'affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. La Stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, verifica l'effettiva applicazione di questa disposizione.

A norma dell'art. 26 comma 7 della L.P. n. 2/2016 e s.m. la Stazione appaltante che effettua pagamenti diretti ai sensi dell'articolo 73, comma 11, della L.P. n. 2/2016 e s.m. pubblica nel suo sito internet istituzionale le somme liquidate e i relativi beneficiari.

A norma dell'art. 105 del D.Leg. 50/2016 e dell'art. 26 comma 8 della L.P. n. 2/2016 e s.m. la Stazione appaltante rilascia l'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta, se quest'ultima è completa dei documenti sopra indicati. Il termine per il rilascio dell'autorizzazione è di quindici giorni per i subappalti di importo inferiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro. Il termine può essere prorogato una sola volta, se ricorrono giustificati motivi. Trascorso il termine senza che si sia provveduto l'autorizzazione s'intende concessa.



A norma dell'art. 26 comma 4 della L.P. n. 2/2016 e s.m. nella richiesta di autorizzazione al subappalto e nel contratto di subappalto, l'appaltatore indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto, sia in termini prestazionali che economici, e specifica in modo univoco, in particolare, il nominativo del subappaltatore, la descrizione delle lavorazioni oggetto di subappalto - indicando le relative quantità o i parametri dimensionali riferiti a ciascuna area di esecuzione e fase di processo e facendo riferimento al progetto - le singole aree di esecuzione e le singole fasi di processo in cui verranno eseguite le lavorazioni o prestazioni date in subappalto: la richiesta priva dei contenuti indicati dal presente comma non è accettata.

Quanto sopra esposto si applica anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorribili.

Si precisa sin d'ora che la Stazione appaltante non rilascia l'autorizzazione al subappalto nel caso in cui l'Impresa subappaltatrice non dimostri che nei suoi confronti non ricorrono motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., nonché nel caso in cui l'Impresa subappaltatrice non sia in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'esecuzione dei lavori oggetto del subappalto.

L'affidamento in subappalto o in cottimo di parte dei lavori non esonera in alcun modo l'Impresa appaltatrice dagli obblighi assunti in base ai documenti che fanno parte del contratto, essendo essa l'unica e la sola responsabile verso la Stazione appaltante della buona esecuzione dei lavori.

L'Impresa appaltatrice dovrà garantire che le imprese subappaltatrici o cottimiste si impegnino ad osservare le condizioni del Capitolato speciale d'appalto.

A norma dell'art. 105 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.

A norma dell'art. 26 comma 11 della L.P. n. 2/2016 e s.m. il fornitore dell'Impresa appaltatrice e del subappaltatore, e il subcontraente sopra indicato, possono comunicare alla Stazione appaltante e contestualmente all'impresa appaltatrice il mancato pagamento di prestazioni regolarmente eseguite, non contestate, risultanti da contratto scritto connesso con il contratto di appalto, nonché d'importo singolarmente pari o superiore a 2.500 euro.

A norma dell'art. 26 comma 12 della L.P. n. 2/2016 e s.m. si precisa sin d'ora che l'Amministrazione non accetta cessioni di credito per gli importi di contratto relativi alle lavorazioni che l'affidatario intende subappaltare.

A norma dell'art. 138 del regolamento di attuazione della L.P. n. 26/1993 e s.m. approvato con D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg. ai fini del rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 26 comma 5 della L.P. n. 2/2016 e s.m., il costo complessivo del personale per le lavorazioni oggetto del contratto di subappalto non può essere inferiore a quello indicato in offerta per le medesime lavorazioni. I tempi previsti per le lavorazioni oggetto del contratto di subappalto sono resi compatibili e congrui con il programma dei lavori dell'appalto principale, mediante l'aggiornamento dello stesso. L'appaltatore produce il programma dei lavori aggiornato al direttore lavori prima dell'inizio dei lavori subaffidati.

A norma dell'art. 138 del regolamento di attuazione della L.P. n. 26/1993 e s.m. approvato con D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg. ai fini del rispetto delle disposizioni in tema di tutela dei lavoratori di cui all'articolo 43 della L.P. n. 26/1993 e s.m., è fatto obbligo all'Impresa appaltatrice



di disporre nei contratti di subappalto i pagamenti per stati di avanzamento con la tempistica prevista nel capitolato speciale d'appalto: in caso contrario la Stazione appaltante non rilascerà l'autorizzazione al subappalto.

L'impresa che ha affidato parte dei lavori in subappalto o in cottimo è tenuta al rispetto delle norme fissate dall'art. 42, comma 6 e 7, della L.P. n. 26/1993 e s.m. in materia di indicazioni sul cartello esposto all'esterno del cantiere e di trasmissione di documentazione alla Stazione appaltante.

La Stazione appaltante, a norma dell'art. 26 comma 6 della L.P. n. 2/2016 e s.m., provvede al pagamento diretto dei subappaltatori in occasione dello stato di avanzamento e in base a quanto ammesso in contabilità dalla direzione lavori.

Se l'appaltatore, in corso di esecuzione, comunica alla direzione dei lavori contestazioni in ordine alla regolare esecuzione del subappalto e se le eventuali contestazioni sono accertate dalla direzione dei lavori la Stazione appaltante procede al pagamento della parte non contestata.

A norma dell'art. 139 del regolamento di attuazione della L.P. n. 26/1993 e s.m. approvato con D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg. il contratto di subappalto richiama espressamente il citato art. 139 del regolamento di attuazione della L.P. n. 26/1993 e s.m. approvato con D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg.

A norma dell'art. 139 del regolamento di attuazione della L.P. n. 26/1993 e s.m. approvato con D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg. per il pagamento diretto al subappaltatore si procede come segue:

- a) durante l'esecuzione dei lavori l'appaltatore comunica, ai fini dell'emissione del certificato di pagamento della rata in acconto, la proposta di pagamento diretto al subappaltatore con l'indicazione dell'importo dei lavori affidati in subappalto effettivamente eseguiti nel periodo considerato nello stato di avanzamento dei lavori;
- b) entro dieci giorni dalla fine dei lavori del subappalto, l'appaltatore comunica, ai sensi dell'articolo 43, comma 5, della L.P. n. 26/1993 e s.m., la proposta di pagamento diretto al subappaltatore con l'indicazione della data iniziale e finale del medesimo subappalto, nonché dell'importo dei lavori affidati in subappalto effettivamente eseguiti;
- c) il subappaltatore trasmette alla Stazione appaltante la fattura relativa ai lavori eseguiti;
- d) la Stazione appaltante verifica la regolarità del subappaltatore nei confronti degli enti previdenziali ed assicurativi e della Cassa Edile, attestata nel DURC, in ragione dell'avanzamento dei lavori ad esso riferiti e registrati negli stati di avanzamento. Ai fini del pagamento del saldo del contratto di subappalto, la Stazione appaltante accerta anche la regolarità retributiva del subappaltatore, ai sensi dell'articolo 43, comma 5, della L.P. n. 26/1993 e s.m. e, se richieste dagli atti di gara le certificazioni di conformità dei lavori eseguiti;
- e) la Stazione appaltante effettua il pagamento a favore del subappaltatore.

In caso di inerzia dell'appaltatore, la Stazione appaltante invita l'appaltatore ad effettuare la comunicazione prevista alle precedenti lettere a) e b) entro trenta giorni. Se l'appaltatore non effettua la comunicazione entro il termine previsto o non comunica entro il medesimo termine la propria opposizione al pagamento diretto del subappaltatore, la Stazione appaltante procede ai sensi delle precedenti lettere d) ed e). In caso di opposizione dell'appaltatore, il pagamento nei confronti del subappaltatore è sospeso fino alla definizione della controversia tra l'appaltatore ed il subappaltatore.

A norma dell'art. 42 comma 9 della L.P. n. 26/1993 e s.m. è vietato al subappaltatore di procedere a sua volta al subappalto delle opere e delle lavorazioni a lui affidate tranne nel caso previsto dall'art. 141 del regolamento di attuazione della L.P. n. 26/1993 e s.m. approvato con D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg. in base al quale il subappaltatore in possesso della relativa qualificazione può stipulare subcontratti di posa in opera di componenti e apparecchiature,



necessari per la realizzazione di strutture, impianti e opere speciali appartenenti alle seguenti categorie:

- a) OS 4 - impianti elettromeccanici trasportatori;
- b) OS 5 - impianti pneumatici e antintrusione;
- c) OS 13 - strutture prefabbricate in cemento armato;
- d) OS 18-A - componenti strutturali in acciaio;
- e) OS 18-B – componenti per facciate continue.

In ogni caso ed a norma dell'art. 141 del regolamento di attuazione della L.P. n. 26/1993 e s.m. approvato con D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg. non è ammesso il subaffidamento della posa in opera dell'intera lavorazione oggetto di subappalto, per le categorie sopra indicate.

Nei casi sopra indicati il subappaltatore consegna alla Stazione appaltante, per il tramite dell'appaltatore, la comunicazione di cui all'art. 26 comma 10 della L.P. n. 2/2016 e s.m., relativa ai subcontratti oggetto dei commi che precedono: a norma dell'art. 42 comma 9 della L.P. n. 26/1993 e s.m. in tali casi il subappaltatore per la posa in opera ed il montaggio può avvalersi di imprese di propria fiducia.

In ogni caso ed a norma dell'art. 141 del regolamento di attuazione della L.P. n. 26/1993 e s.m. approvato con D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg. rimane impregiudicata la responsabilità del subappaltatore relativamente alle dichiarazioni di conformità degli impianti delle strutture, impianti o opere speciali realizzati con l'apporto del subaffidatario ai sensi di quanto sopra esposto.

Nel caso di varianti in corso d'opera, l'eventuale subappalto di lavori di variante è subordinato alla presentazione da parte dell'appaltatore di una nuova dichiarazione di subappalto all'atto del relativo affidamento, fermo restando il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, così come sopra descritti.

A norma dell'art. 3 del D.P.P. 28 febbraio 2017 n. 7-60/Leg. costituisce adempimento contrattuale il regolare pagamento da parte dell'Impresa appaltatrice delle prestazioni eseguite dai fornitori e dai subcontraenti diversi dai subappaltatori, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n. 136/2010 e s.m. e comunicati all'Amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 26, comma 3, della L.P. n. 2/2016 e s.m.

Ai fini della comunicazione di cui all'articolo 26, comma 11, della L.P. n. 2/2016 e s.m., il fornitore dell'appaltatore o del subappaltatore o il subcontraente dell'appaltatore, come individuati ai sensi di quanto esposto nel comma precedente, inviano all'Amministrazione e all'Impresa appaltatrice copia delle fatture inevase.

Il responsabile del procedimento invita l'appaltatore o il subappaltatore a comunicare le proprie controdeduzioni o a depositare le fatture quietanzate entro un termine non inferiore a 15 giorni: in tale periodo resta comunque sospeso il pagamento dello stato avanzamento lavori successivo.

L'Amministrazione, decorso inutilmente il termine sopra indicato, sospende il pagamento dello stato di avanzamento dell'appalto principale o il pagamento del subappalto per una somma corrispondente al doppio dell'importo delle fatture inevase.

L'Amministrazione procede al pagamento della somma sospesa secondo quanto sopra stabilito solo previa trasmissione delle fatture quietanzate da parte del fornitore o dal subcontraente diverso dal subappaltatore o di specifica liberatoria del medesimo.

Ai fini dell'emissione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo, l'Amministrazione verifica l'integrale pagamento delle prestazioni dei subcontraenti, comunicati ai sensi dell'art. 26 comma 3 della L.P. n. 2/2016 e s.m., mediante acquisizione di una dichiarazione resa ai sensi



del D.P.R. n. 445/2000 e s.m., con la quale l'appaltatore e gli eventuali subappaltatori dichiarano di aver provveduto all'integrale pagamento dei subcontraenti. La dichiarazione del subappaltatore viene acquisita dall'appaltatore e trasmessa da questo all'Amministrazione prima del pagamento a saldo del subappalto.

10 - GARANZIA PROVVISORIA

Il concorrente deve **caricare a sistema**, a norma dell'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., classificandoli nella categoria "Allegato amministrativo", i seguenti documenti, **sottoscritti dal soggetto fideiussore mediante firma elettronica qualificata o firma digitale**:

1. una **garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., pari al 2% dell'importo posto a base di gara e quindi pari ad **euro 50.444,80** salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.;
2. una **dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Si ricorda che l'art. 3, comma 1 lett. aa), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m. così stabilisce:

«microimprese, piccole e medie imprese - le imprese come definite nella Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003. In particolare, sono medie imprese le imprese che hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro; sono piccole imprese le imprese che hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro; sono microimprese le imprese che hanno meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro».

La Stazione appaltante si riserva di verificare, tramite l'acquisizione della pertinente documentazione, la veridicità delle dichiarazioni rese dagli offerenti nel DGUE ed attestanti la qualificazione sopra indicata e procede in ogni caso alla relativa verifica sull'impresa aggiudicataria laddove la stessa intenda procedere alla dimidiazione della cauzione definitiva: la predetta verifica avviene mediante acquisizione della necessaria documentazione. L'acquisizione avviene d'ufficio laddove il dato risulti da documenti in possesso di una Pubblica Amministrazione (purché indicata dall'Impresa interessata alla verifica in riscontro a specifica richiesta) o tramite richiesta espressa all'impresa con assegnazione di specifico termine.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti a corredo della cauzione stessa caricando a Sistema come "allegato amministrativo" e firmati digitalmente (con estensione .pdf.p7m) la certificazione di qualità rilasciata da soggetti accreditati e/o le ulteriori certificazioni previste dalla medesima norma (in copia autenticata informatica o dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'Impresa nelle forme di cui all'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.) o ne autocertifica il possesso, nonché - ove pertinente - produce una dichiarazione attestante la qualificazione di microimpresa, piccola o media impresa.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. si ottiene:

- a) in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2 lettere d), e), f), g), del



D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;

- b) in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2 lettere b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., da parte del consorzio e/o delle consorziate.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali, la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., non comporta l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria, a scelta del concorrente, è costituita:

- a) **in titoli del debito pubblico** garantiti dallo Stato depositati presso il Tesoriere dell'Amministrazione (UNICREDIT S.p.a. - via Galilei, 1 – 38122 Trento, codice IBAN: IT 73 I 02008 01820 000001202801), a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante: il valore deve essere al corso del giorno del deposito. La relativa ricevuta deve essere caricata a Sistema con estensione .pdf.p7m come "Allegato Amministrativo" (firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'offerente). **In tal caso deve essere caricato a Sistema come "Allegato Amministrativo", anche l'impegno di un soggetto fideiussore (firmato digitalmente) a rilasciare, a richiesta del concorrente e qualora questi risulti aggiudicatario, una fideiussione relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante (fermo restando che - a norma dell'art. 93, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. - l'impegno anzidetto non è richiesto alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese);**
- b) fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I, del D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con **versamento presso il Tesoriere dell'Amministrazione** (UNICREDIT S.p.a. - via Galilei, 1 – 38122 Trento, codice IBAN: IT 73 I 02008 01820 000001202801). In tal caso il versante ha immediatamente la quietanza liberatoria del tesoriere che deve essere caricata a Sistema con estensione .pdf.p7m come "Allegato Amministrativo" (firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'offerente) a comprova dell'avvenuto deposito. In caso di effettuazione del deposito tramite bonifico bancario al tesoriere dell'Amministrazione, deve essere consegnata la distinta della banca ordinante unitamente ad una ricevuta del versamento da parte del tesoriere: ove non fosse presente la ricevuta rilasciata dal tesoriere, alla verifica del buon esito dell'operazione provvede direttamente l'Amministrazione tramite il proprio tesoriere. **In tal caso deve essere caricato a Sistema come "Allegato Amministrativo" anche l'impegno di un soggetto fideiussore (firmato digitalmente) a rilasciare, a richiesta del concorrente e qualora questi risulti aggiudicatario, una fideiussione relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante (fermo restando che - a norma**



dell'art. 93, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. - l'impegno anzidetto non è richiesto alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese);

- c) **fideiussione bancaria o assicurativa** rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m..

Le garanzie fidejussorie costituite nella forma di fidejussione bancaria o polizza fidejussoria sono accettate **esclusivamente** se prestate dai seguenti soggetti:

- soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del Titolo II del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
- imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) ed iscritte nel relativo elenco pubblicato periodicamente sulla Gazzetta Ufficiale;
- intermediari finanziari iscritti nell'Albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa: in tal caso e secondo quanto stabilito dall'A.N.A.C. nella sua determina n. 1 di data 29 luglio 2014 nella fidejussione devono essere riportati gli estremi dell'autorizzazione.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli presso i soggetti di cui sopra al fine di accertare l'effettivo rilascio della garanzia fideiussoria, nonché la legittimazione del sottoscrittore ad impegnare validamente la banca, la compagnia di assicurazioni o l'intermediario finanziario.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa deve:

1. contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
2. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lettere b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., al solo consorzio;
3. essere conforme allo schema tipo approvato con d.m. n. 31 del 19 gennaio 2018 (GU n. 83 del 10 aprile 2018) contenente il "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fidejussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50";
4. avere validità per 270 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
5. prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;



- c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6. contenere l'**impegno a rilasciare la garanzia definitiva**, ove rilasciata dal medesimo garante;
 7. essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante: **tale dichiarazione deve essere caricata a sistema classificandola nella categoria "Allegato amministrativo"** e deve essere sottoscritta dal soggetto fideiussore mediante firma elettronica qualificata o firma digitale (è disponibile un fac-simile, allegato n. 5 al presente disciplinare - che il fideiussore può utilizzare per rendere la dichiarazione);
 8. essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In alternativa, il concorrente può presentare copia della cauzione provvisoria e della dichiarazione di cui al punto 7 sottoscritta digitalmente da un pubblico ufficiale che attesti la sua conformità con l'originale.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente può produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Non sono ammesse garanzie fideiussorie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico dell'Amministrazione appaltante e che indichino quale **foro competente** per dirimere le eventuali controversie nei confronti dell'Ente garantito un foro diverso da quello ove ha sede la stessa.

Il deposito cauzionale rimane vincolato fino al momento dell'aggiudicazione per tutte le Imprese, ad eccezione dell'Impresa aggiudicataria, per la quale lo svincolo avviene solo al momento della stipulazione del contratto. In relazione ai due diversi momenti di svincolo del deposito cauzionale, l'Amministrazione provvede immediatamente alla restituzione della documentazione presentata dalle Imprese a comprova della costituzione del medesimo deposito cauzionale.

N.B.

In merito alla restituzione delle cauzioni costituite in contanti mediante deposito presso il Tesoriere dell'Amministrazione, si precisa che ai fini della restituzione si procede secondo il seguente procedimento:

- 1) l'offerente avente titolo alla restituzione della cauzione - ricevuta la comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione (ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.) - deve comunicare al responsabile del procedimento le coordinate bancarie presso le quali effettuare il rimborso (si precisa che è possibile inserire tali dati nel fac-simile di dichiarazione di cui al punto 15.3.1 utilizzando l'allegato fac-simile – allegato al presente disciplinare sotto il n. 1);
- 2) ricevute le coordinate bancarie predette, l'Amministrazione dispone lo svincolo della cauzione e provvede alla liquidazione e all'emissione del relativo mandato di pagamento che viene trasmesso al tesoriere;
- 3) il tesoriere provvede alla restituzione della cauzione mediante accredito a favore delle coordinate bancarie comunicate dall'offerente.

Il procedimento come sopra descritto si svolge entro il termine massimo di 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle coordinate bancarie segnalate



all'Amministrazione da parte dell'offerente.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m., la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11 - SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO

Il sopralluogo presso i luoghi interessati ai lavori è **obbligatorio**, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. **La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.**

Le Imprese per essere ammesse alla gara devono effettuare - a loro spese - un SOPRALLUOGO presso i luoghi interessati ai lavori, entro il giorno **24 aprile 2020** accompagnati da personale incaricato dall'Amministrazione che rilascia apposita certificazione attestante l'avvenuta visita del luogo. Per effettuare il sopralluogo le Imprese devono presentare apposita RICHIESTA SCRITTA - entro e non oltre il giorno **14 aprile 2020** - sottoscritta dal legale rappresentante dell'Impresa o da persona autorizzata ad impegnare validamente l'Impresa (oppure di ciascuna delle Imprese raggruppate in caso di raggruppamento non ancora costituito o dell'Impresa capogruppo in caso di raggruppamento temporaneo di Imprese già costituito ovvero del Consorzio in ogni caso di Consorzio) indirizzata all'Ufficio Appalti (via Brennero n. 312 Trento, a mezzo PEC al seguente indirizzo: ufficio.appalti@pec.comune.trento.it) nella persona del responsabile del procedimento di gara o dei suoi sostituti per come sopra evidenziati, riportante le generalità del soggetto incaricato di effettuare il sopralluogo ed un recapito telefonico cui l'Impresa desidera essere contattata per l'assunzione degli accordi necessari. Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale, dal procuratore o dal direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

Alle richieste pervenute successivamente alla scadenza del termine sopra indicato l'Amministrazione dà corso solo in seguito alla calendarizzazione dei sopralluoghi per le Imprese che hanno presentato la relativa richiesta entro il termine fissato e solo nel caso in cui residuino periodi a disposizione dell'Amministrazione. In difetto, l'Impresa non può procedere al sopralluogo e quindi è esclusa dalla gara. Al momento del sopralluogo il personale dell'Amministrazione verifica che l'incaricato dall'Impresa richiedente rientri nelle figure sopra indicate e dà corso al sopralluogo solo in caso di esito positivo della predetta verifica: l'incaricato dell'Impresa deve presentarsi al sopralluogo munito di documentazione necessaria a dimostrare la propria qualifica (in caso di legale rappresentante o direttore tecnico) o di procura (in caso di procuratore) o di documentazione comprovante il suo status di dipendente dall'Impresa e di delega (in caso di dipendente delegato). A conclusione del sopralluogo il personale incaricato dall'Amministrazione redige una certificazione attestante l'avvenuto sopralluogo in duplice copia, di cui una copia viene



consegnata al soggetto incaricato dall'Impresa e l'altra al responsabile del procedimento che a sua volta provvede a trasmetterla al Presidente di gara: si precisa che la mancata effettuazione del sopralluogo da parte delle persone sopra indicate comporta l'**esclusione dalla gara**.

In caso di raggruppamento temporaneo di Imprese non ancora costituito il sopralluogo deve essere effettuato da persona - da individuarsi fra quelle sopra specificate - incaricata da ciascuna delle Imprese aderenti al raggruppamento.

In caso di raggruppamento temporaneo di Imprese già costituito il sopralluogo deve essere effettuato da persona - da individuarsi fra quelle sopra specificate - incaricata dalla sola Impresa capogruppo.

A tale proposito si precisa che è facoltà delle Imprese aderenti al costituendo raggruppamento procedere ad incaricare un unico soggetto (persona fisica) per l'effettuazione del sopralluogo purché sia legale rappresentante o dipendente delegato o procuratore di almeno una delle Imprese stesse e purché il legale rappresentante delle altre Imprese gli conferisca specifica procura o delega per l'effettuazione del sopralluogo.

In caso di Consorzio il sopralluogo deve essere effettuato da persona - da individuarsi fra quelle sopra specificate - incaricata dal Consorzio.

N.B.

Stante l'obbligatorietà del sopralluogo e la sua imposizione a pena di esclusione dalla gara si invitano le Imprese offerenti a inoltrare la richiesta di effettuazione del sopralluogo tempestivamente.

N.B.

A sistema è caricato e messo a disposizione un fac-simile della richiesta di sopralluogo. (allegato n. 11)

12 - PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per l'**importo di euro 140,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018, pubblicata sul sito dell'A.N.AC. nella sezione "Contributi in sede di gara" e caricano a sistema la ricevuta del pagamento **firmata digitalmente dal legale rappresentante o suo procuratore classificandola nella categoria "Allegato amministrativo"**.

In caso di mancato caricamento a Sistema della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta può essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, il Presidente di gara esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della Legge n. 266/2005 e s.m.

13 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Per partecipare alla gara le Imprese interessate, una volta registrate a Sistema SAP-SRM, devono caricare a Sistema:

- la **DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA** di cui al successivo paragrafo 15 (come "Allegato Amministrativo");



- **L'OFFERTA TECNICA** di cui al successivo paragrafo 16 (come "Allegato Tecnico");
- **L'OFFERTA ECONOMICA** di cui al successivo paragrafo 17 (come "Allegato Economico");

ESCLUSIVAMENTE attraverso il sistema SAP-SRM secondo le modalità illustrate di seguito e specificatamente indicate nella "Guida Operativa"

entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 11 maggio 2020

Il mancato rispetto del termine sopra indicato comporta l'**esclusione dalla gara a norma dell'art. 27 della Direttiva 2014/24/UE e dell'art. 59 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.**

Si precisa che il Sistema **non accetta** la presentazione di offerte dopo la scadenza del termine e **non sono ammesse offerte inoltrate con mezzi diversi dal Sistema.**

Le istruzioni per la modalità di gestione dell'offerta (predisposizione, caricamento documenti, firma digitale, invio, consultazione, modifica o cancellazione dell'offerta) sono indicate alla sezione III della Guida Operativa.

Prima di inviare l'offerta, i concorrenti devono:

1. assicurarsi di **aver caricato a Sistema** tutta la documentazione descritta nel **paragrafo 15 firmata digitalmente** da classificare nella categoria "**Allegato amministrativo**" come indicato al paragrafo 1.2 – capitolo 1 – sezione III della "Guida Operativa";
2. assicurarsi di **aver caricato a Sistema** tutti i documenti **costituenti l'OFFERTA TECNICA come descritti nel paragrafo 16 firmati digitalmente** da classificare nella categoria "**Allegato tecnico**" come indicato al paragrafo 1.2 – capitolo 1 – sezione III della "Guida Operativa";
3. assicurarsi di **aver caricato a Sistema** tutti i documenti **costituenti l'OFFERTA ECONOMICA come descritti nel paragrafo 17 firmati digitalmente** da classificare nella categoria "**Allegato Economico**" come indicato al paragrafo 1.2 – capitolo 1 – sezione III della "Guida Operativa".

Nel momento dell'invio dell'offerta alla stazione appaltante, il Sistema inoltra in automatico all'offerente una comunicazione di "**Notifica offerta presentata**" all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'impresa: tale comunicazione informa dell'avvenuto invio dell'offerta.

Entro il termine prefissato per la presentazione dell'offerta è possibile modificare un'offerta già presentata. In tal caso deve essere inviata a Sistema una nuova offerta in sostituzione di quella precedentemente inviata, come indicato al capitolo 4 – sezione III della Guida Operativa.

Ai sensi dell'art. 59 comma 3 lett b) del D.lgs 50/2016 e s.m., scaduto il termine per la presentazione dell'offerta, il sistema non consentirà più di inviare l'offerta né modificare o cancellare l'offerta già presentata.

Non è ammessa la presentazione di offerte con modalità diverse dall'utilizzo del sistema.

La presente gara è individuata a sistema con il numero indicato a pag. 1 del presente



disciplinare.

Al fine di evitare disguidi in merito alla presentazione delle offerte in tempo utile per la partecipazione alla gara, l'Amministrazione invita esplicitamente le Imprese offerenti a procedere alla presentazione delle offerte con adeguato anticipo rispetto alla scadenza del termine predetto ricordando anche che le richieste al CSD di assistenza informatica devono essere effettuate almeno ventiquattrore (24 ore) prima della scadenza del termine per l'invio dell'offerta.

Non si fa luogo a gara di migioria, né è consentita, in sede di gara, la presentazione di altra offerta.

N.B.

A norma dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. deve essere presentata una e una sola offerta tecnica e una e una sola offerta economica.

Costituisce causa di esclusione dalla gara la presentazione di più offerte, senza possibilità alcuna di regolarizzazione.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.. Per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m., ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere **sottoscritte digitalmente** dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore **e caricate a Sistema in formato .pdf.p7m.**

Si avverte che il sistema accetta solo documenti firmati digitalmente. Per quanto concerne l'apposizione della firma digitale sulla documentazione in formato .pdf, si rinvia a quanto descritto nella Sezione VI della Guida Operativa e a quanto riportato nelle F.A.Q. (Frequently Asked Questions), sezione Firma Digitale, reperibili al link <http://www.mercurio.provincia.tn.it/areaFornitori/FaQ.asp>.

Le dichiarazioni distintamente indicate nel prosieguo possono essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione a Sistema e all'indirizzo internet <http://www.comune.trento.it> in allegato al presente disciplinare.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione deve essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevale la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta telematica contenente la "documentazione "Amministrativa", si applica l'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m..

L'offerta vincola il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. per 270 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano



ancora in corso, la stazione appaltante può richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Tutta la documentazione descritta ai successivi paragrafi deve essere **sottoscritta da persona abilitata ad impegnare validamente l'impresa, in qualità di legale rappresentante o procuratore dell'impresa medesima**. Tale soggetto deve risultare dalla dichiarazione resa ai sensi del punto 15.3.1 del presente disciplinare ovvero da apposito titolo di legittimazione (procura o altro) firmato digitalmente con estensione .pdf.p7m e caricato a Sistema come "Allegato Amministrativo".

14 - SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m..

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata presentazione del Patto di integrità sottoscritto dal/i soggetto/i tenuto/i a sottoscriverlo, mancata sottoscrizione digitale del Patto di integrità dal/i soggetto/i tenuto/i a sottoscriverlo e/o presentazione del Patto di integrità integrato con postille e/o condizioni non previste è sanabile mediante soccorso istruttorio;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva sono sanabili;
- non è ammessa regolarizzazione dei documenti costituenti l'offerta tecnica ed economica.

Ai fini della sanatoria il Presidente di gara assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a **dieci giorni** - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.



Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, il Presidente di gara può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, il Presidente di gara procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. è facoltà del Presidente di gara invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Ai fini dell'ammissione alla gara deve essere prodotta, tutta la documentazione indicata nel presente paragrafo, firmata digitalmente e caricata a Sistema come "Allegato Amministrativo".

15.1 - Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione (soggetta all'imposta di bollo) - **sottoscritta digitalmente e caricata a Sistema nella categoria "Allegato amministrativo"** - è redatta preferibilmente secondo il modello di cui all'allegato n. 1 al presente disciplinare e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lettere b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara: qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta con firma digitale:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009 n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009 n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti



di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara;

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega caricando a Sistema (firmata digitalmente):

- copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

Il modello allegato 1 di cui al presente paragrafo è predisposto anche per rendere le dichiarazioni di cui ai successivi paragrafi 15.3.1 e 15.3.3.

N.B. MODALITA' DI ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO SUI DOCUMENTI INFORMATICI

La domanda di partecipazione è soggetta ad imposta di bollo (euro 16,00 ogni 4 facciate) L'imposta di bollo sui documenti completamente smaterializzati non può essere assolta in modo tradizionale con l'apposizione delle marche da bollo sul supporto cartaceo, ma deve essere assolta secondo una delle modalità descritte nei successivi punti 1) e 2).

1. BOLLO VIRTUALE EX ART. 15 DEL DPR 642/1972

La presente modalità è utilizzata dalle imprese che hanno ottenuto l'autorizzazione all'assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale di cui all'articolo 15 del D.P.R. n. 642/1972 e s.m.

Ai fini della documentazione da allegare all'offerta, l'Impresa deve caricare a Sistema una dichiarazione, firmata digitalmente dal legale rappresentante o un suo procuratore, riportante il numero dell'autorizzazione, da classificare nella categoria "Allegato amministrativo".

2. ATTESTAZIONE DEL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO: l'impresa può dimostrare di avere assolto all'imposta di bollo sull'offerta compilando il modulo denominato "Attestazione imposta di bollo" - Allegato n. 6.

A tal fine, l'impresa deve:

- inserire i codici identificativi delle marche da bollo relative alla gara in oggetto;
- applicare le marche nello spazio riservato e procedere al loro annullamento;
- scansionare il modulo, firmarlo digitalmente e caricarlo a Sistema, tra gli "Allegati amministrativi" della gara telematica.

Il modulo deve essere conservato in originale presso la sede legale dell'operatore economico partecipante alla gara.

I documenti non in regola con le prescrizioni sopra esposte sono accettati e ritenuti validi agli effetti giuridici, con l'avvertenza che si provvede a trasmetterli agli organi competenti alla regolarizzazione fiscale.

15.2 - Documento di gara unico europeo (DGUE)



Ai fini dell'ammissione alla gara **deve essere prodotto il Documento di gara unico europeo (DGUE)** (messo a disposizione sul Sistema come allegato n. 2), sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa ai sensi e secondo le modalità di cui al D.P.R. n. 445/2000 e s.m., caricandolo a Sistema e classificandolo nella categoria "Allegato amministrativo".

Il concorrente compila il **Documento di gara unico europeo (DGUE), di cui allo schema allegato al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti** del 18 luglio 2016 e successive modifiche messo a disposizione in allegato al presente disciplinare (allegato n. 2).

Parte I - Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

N.B.: il possesso dell'attestazione SOA va dichiarato in questa sezione alla lettera A).

In caso di ricorso all'**avvalimento** si richiede la compilazione della sezione C.

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

N.B.: Ai sensi dell'art. 89 comma 11 e dell'art. 146 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e dell'art. 1 del D.M. 248/2016, per le lavorazioni appartenenti alla prevalente **OG2** e alla categoria scorporata **OS30**, non è ammesso il ricorso all'avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:

1. DGUE, sottoscritto digitalmente dall'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV e alla parte VI;
2. dichiarazione integrativa di cui al punto 15.3.1. sottoscritta dall'Impresa ausiliaria;
3. dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., sottoscritta digitalmente dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
4. dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. sottoscritta digitalmente dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
5. originale firmato digitalmente o copia autentica informatica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
6. PASSOE dell'ausiliaria.

In caso di ricorso al **subappalto** si richiede la compilazione della sezione D.

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, **indica l'elenco delle lavorazioni che intende subappaltare** con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto, senza ulteriori indicazioni.

NON É richiesta l'indicazione della terna dei subappaltatori.



Si ricorda che:

Le lavorazioni appartenenti alle categorie **OG1** e **OS28** (a qualificazione obbligatoria) sono eseguibili direttamente dall'aggiudicatario **solo** se in possesso della relativa adeguata qualificazione e classificazione. In caso contrario, il concorrente è tenuto a dichiarare che intende subappaltare interamente le predette lavorazioni, **PENA L'ESCLUSIONE.**

Le lavorazioni appartenenti alla categoria **OS30** (categoria super specializzata) sono **a qualificazione obbligatoria** e sono eseguibili interamente dall'aggiudicatario **solo** se in possesso della relativa adeguata qualificazione e classificazione.

Ai sensi dell'art. 92 comma 7 del D.P.R. 207/2010, i requisiti non posseduti dall'impresa dovranno essere, a pena di esclusione, oggetto di subappalto. **L'eventuale subappalto non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.**

Con riferimento alle lavorazioni comprese nella categoria prevalente (**OS3** e **OS4**) per l'esecuzione delle quali è richiesta l'abilitazione ai sensi del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 e s.m. qualora il concorrente non dichiari in sede di offerta la volontà di subappaltare tali lavorazioni, in caso di aggiudicazione, ai fini della loro esecuzione, dovrà dimostrare il possesso dell'abilitazione richiesta dal D.M. n. 37/2008.

In caso di raggruppamento temporaneo l'abilitazione dovrà riguardare l'impresa facente parte dello stesso che si assume i lavori relativi.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dal presente disciplinare (Sez. A-B-C-D del DGUE).

Si ricorda che:

- fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56, al D.L. 135/2018 convertito in Legge n. 12/2019 e al D.L. 18 aprile 2019 n. 32 convertito in legge n. 55/2019, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all'art. 80, comma 5 lettere c), c-bis, c-ter, c-quater, f-bis e f-ter del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. come da punto 15.3.1 del presente disciplinare;

- a seguito delle modifiche apportate all'articolo 80 comma 5 lett. b) e all'art. 110 del Codice dal Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito in Legge n. 55/2019, le imprese sottoposte a fallimento non possono partecipare alle procedure di gara e di conseguenza, la precisazione contenuta nella Sezione C. MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI della Parte III del DGUE recante "in caso affermativo: il curatore del fallimento è stato autorizzato all'esercizio provvisorio ed è stato autorizzato dal giudice delegato a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici" deve considerarsi come non apposta;

- a seguito delle modifiche apportate all'articolo 80 comma 5 lett. b) e all'art. 110 del Codice dal Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito in Legge n. 55/2019 e in considerazione della Sezione C. MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI della Parte III del DGUE nella parte relativa alle Imprese ammesse (o che abbiano depositato la domanda di ammissione) a concordato preventivo con continuità aziendale, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine alla sua situazione così come indicato al punto 15.3.1 n. 11 del presente Disciplinare.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:

- la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo alla certificazione di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 rilasciata da



organismi accreditati ai sensi delle norme europee UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, in corso di validità;

N.B.: il possesso dell'attestazione SOA va dichiarato nella parte II lettera A) del DGUE.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

AVVERTENZE PER COMPILAZIONE DGUE

- si precisa che il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. deve essere dichiarato dal legale rappresentante dell'impresa mediante utilizzo del modello di DGUE. La dichiarazione deve essere riferita a tutti i soggetti indicati al comma 3 dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. senza prevedere l'indicazione del nominativo dei singoli soggetti;
- qualora determinati campi compilabili in cui sono richieste informazioni di tipo descrittivo non consentano, per lo spazio ridotto, un'adeguata compilazione, i concorrenti hanno facoltà di rinviare ad un documento allegato al DGUE, scrivendo nel campo "vedi allegato n.";
- **N.B.:** si segnala che **il DGUE non è aggiornato** con le modifiche introdotte all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016: **pertanto l'offerente deve presentare apposita dichiarazione integrativa del DGUE** (come meglio specificato nel punto 15.3.1 del presente disciplinare) riportante la posizione dello stesso con riferimento ai motivi di esclusione introdotti dalle citate modifiche all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 (come da modello allegato n. 1);
- in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lettere b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. le imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa ed indicate nel DGUE (parte II – lettera A – Forma della partecipazione) dovranno anch'esse compilare il DGUE, limitatamente alla parte III. Tale documentazione deve essere prodotta unitamente alla documentazione indicata nel presente disciplinare e quindi caricata a Sistema come "Allegato amministrativo";
- in caso di volontà di ricorrere al **SUBAPPALTO**, i concorrenti sono tenuti alla compilazione della parte II, lettera D del DGUE pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto indicando le lavorazioni che intendono subappaltare e la relativa quota percentuale. Tutta la documentazione indicata nel presente punto deve essere prodotta unitamente alla documentazione indicata nel presente disciplinare e quindi caricata a Sistema come "Allegato amministrativo". **N.B.:** non è richiesta l'indicazione della terna dei subappaltatori.
- il possesso dell'attestazione SOA va dichiarato nella parte II lettera A), il possesso della certificazione di qualità aziendale nella parte IV lettera D);
- In merito al possesso dell'attestazione di qualificazione **SOA** si precisa che:
 - a) la certificazione S.O.A. e la certificazione di qualità aziendale UNI EN ISO 9000 devono essere **in corso di validità** alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte fissato dal presente disciplinare, **pena l'esclusione**;
 - b) le imprese la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine per la verifica triennale scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, sono ammesse qualora dimostrino di aver richiesto alla SOA l'effettuazione della verifica in data non antecedente a 90 giorni prima della scadenza triennale, così come previsto dall'art. 77 del D.P.R. 207/2010 e s.m.. Il concorrente deve in tal caso presentare adeguata prova documentale della richiesta. Tale documentazione deve essere prodotta unitamente alla documentazione indicata nel presente disciplinare e quindi caricata a Sistema come "Allegato amministrativo";
 - c) i consorzi stabili la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine relativo alla



scadenza intermedia scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, sono ammessi qualora dimostrino di aver richiesto, entro quest'ultimo termine, alla SOA l'adeguamento del proprio attestato a seguito della conoscenza dell'esito positivo delle verifiche in capo alla consorzata cui si riferisce la scadenza. Il concorrente deve in tal caso presentare adeguata prova documentale della richiesta. Tale documentazione deve essere prodotta unitamente alla documentazione indicata nel presente disciplinare e quindi caricata a Sistema come "Allegato amministrativo";

- ulteriori indicazioni per la compilazione del DGUE sono rinvenibili nell'allegata Circolare 18 luglio 2016 n. 3 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Allegata congiuntamente al DGUE);
- il DGUE può essere utilizzato per qualsiasi forma di partecipazione (in ATI, in Consorzio per il Consorzio e per le singole consorziate per conto delle quali il Consorzio partecipa alla gara): in ogni caso deve essere fatto riferimento alle pertinenti indicazioni del presente disciplinare nel rispetto delle disposizioni vigenti per i singoli istituti.

PRECISAZIONI AI FINI DELLA COMPILAZIONE DEL DGUE

- qualora l'operatore economico, a supporto di dichiarazioni inerenti a condanne, decida di acquisire informazioni presso l'ufficio del casellario giudiziale della Procura della Repubblica, si raccomanda di richiedere la "VISURA" ex art. 33 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti). La suddetta visura, senza efficacia certificativa, fornisce tutte le iscrizioni riferite al richiedente, comprese le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della "non menzione", le condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda, le sentenze c.d. di patteggiamento e i decreti penali di condanna;

- per quanto attiene all'ambito soggettivo di applicazione del motivo di esclusione attinente all'assenza di condanne penali di cui all'art. 80 commi 1 e 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e del motivo di esclusione attinente alla presenza di cause di decadenza, sospensione e divieto derivanti da misure di prevenzione o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m. (come da art. 80 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.) si rinvia a quanto stabilito da ANAC nel comunicato del suo Presidente di data 8 novembre 2017;

- ai fini dell'applicazione dell'art. 80 comma 5 lettera c), c-bis) e c-ter) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. la Stazione appaltante si attiene a quanto stabilito da ANAC con le sue <<Linee guida n. 6 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recanti "Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto d'appalto che possono considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80 comma 5 lett. c) del Codice" così come aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017 e approvate con delibera di ANAC n. 1008 di data 11 ottobre 2017>>;

- qualora l'operatore economico non abbia informazioni certe in merito alla sua situazione inerente il pagamento di imposte o contributi previdenziali, si consiglia di acquisire le relative informazioni presso l'Agenzia delle Entrate e gli enti previdenziali (INPS, INAIL, Cassa Edile);

- ai sensi dell'art. 42, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., "il concetto di conflitti di interesse copre almeno i casi in cui il personale di un'amministrazione aggiudicatrice o di un prestatore di servizi che, anche per conto dell'amministrazione aggiudicatrice, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti o può influenzare in qualsiasi modo il risultato di tale procedura ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto".

Il DGUE è sottoscritto digitalmente dai seguenti soggetti:

- in caso di impresa singola (o consorzio) la dichiarazione di cui al presente paragrafo e le dichiarazioni di cui al paragrafo 15.3 devono essere sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante (o suo procuratore);
- per ogni tipo di Consorzio ciascuna delle Imprese consorziate per conto delle quali il Consorzio stesso partecipa deve rendere il DGUE e la dichiarazione di cui al paragrafo 15.3;
- in caso di raggruppamento temporaneo e GEIE il DGUE e la dichiarazione di cui al paragrafo 15.3 devono essere prodotti da ciascuna impresa costituente l'Associazione e sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante della stessa (o suo procuratore);



- in caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- in caso di consorzio ordinario di concorrenti ex art. 2602 cc. (art. 36, comma 1 lett. e, della L.P n. 26/1993 e s.m.) il DGUE e la dichiarazione di cui al paragrafo 15.3 devono essere prodotti da ciascuna Impresa consorziata e sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante della stessa (o suo procuratore).
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda **nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.**

I requisiti per la partecipazione alla gara devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte indicato al presente disciplinare, pena l'esclusione.

Nel caso di Gruppo europeo di interesse economico (G.E.I.E.) non ancora costituito la dichiarazione deve avere contenuto analogo a quello previsto per i raggruppamenti temporanei.

Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m. la possibilità di presentare dichiarazioni sostitutive di atto notorio o di certificazione oltre che alle persone fisiche e giuridiche aventi residenza o sede legale in Italia **è estesa** anche a persone fisiche o giuridiche aventi la residenza o la sede legale in uno dei paesi appartenenti all'Unione Europea.

15.3 - Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo

15.3.1 - Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, sottoscritte digitalmente, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m., con le quali:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c), c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. In caso contrario l'operatore economico deve:

- a) fornire informazioni dettagliate, specificando la tipologia dell'illecito;
- b) indicare se ha adottato misure di autodisciplina e in quest'ultimo caso indicare:
 - b1) se ha risarcito interamente il danno o se si è impegnato formalmente a risarcire il danno;
 - b2) se ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo relativi al personale idoneo a prevenire ulteriori illeciti o reati;

2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

3. dichiara di avere:

- esaminato, direttamente o con delega a personale dipendente, tutti gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico estimativo;
- visionato il luogo di esecuzione dei lavori;
- preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso;
- verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori;
- giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel



- loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
- effettuato una verifica della disponibilità della manodopera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;
4. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
- a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere svolto il lavoro. In merito si precisa che i concorrenti possono ottenere informazioni circa gli obblighi in materia di protezione dell'impiego e di condizioni di lavoro applicabili nel corso dell'esecuzione del contratto presso:
- Azienda Sanitaria - Unità Operativa Prevenzione e Sicurezza Ambienti Lavoro, viale Verona - 38100 Trento (tel. 0461904510);
 - Azienda Sanitaria - Unità Operativa Prevenzione Ambientale, viale Verona - 38100 Trento (tel. 0461904633);
 - Provincia Autonoma di Trento - Servizio Lavoro, via Gilli, 4 - 38100 Trento (tel. 0461494002).
- b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione, sia sulla determinazione della propria offerta;
5. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;
6. accetta il patto di integrità allegato al presente disciplinare (allegato n. 3) art. 1, comma 17, della L. n. 190/2012 e s.m.;
7. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con delibera della Giunta comunale n. 250 del 28 dicembre 2016 (e allegato n. 12 al presente disciplinare) e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
8. per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia: si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. n. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
9. indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA, indirizzo PEC (oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica) ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, commi 2-bis e 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 25 della L.P. n. 2/2016 e s.m.;
10. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione deve essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5 lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.;
11. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara;
12. **per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di ammissione al concordato preventivo di cui all'art. 161, co. 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, oppure la domanda di concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 oppure che siano stati ammessi al concordato preventivo, fornisce,** ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, le informazioni e la documentazione secondo quanto previsto dall'articolo 110 del



Codice e dall'articolo 186-bis del Regio decreto n. 267 del 1942 (legge fallimentare) **compresa** la dichiarazione di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale.

Le suddette dichiarazioni - **sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa, devono essere caricate a Sistema e classificate nella categoria "Allegato amministrativo"** - possono essere rese utilizzando il modello allegato n. 1 al presente disciplinare.

N.B.

Si ricorda che l'art. 67 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. stabilisce:

Art. 67. (Partecipazione precedente di candidati o offerenti)

1. Qualora un candidato o un offerente o un'impresa collegata a un candidato o a un offerente abbia fornito la documentazione di cui all'articolo 66, comma 2, o abbia altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto, l'amministrazione aggiudicatrice adotta misure adeguate per garantire che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione del candidato o dell'offerente stesso. La comunicazione agli altri candidati e offerenti di informazioni pertinenti scambiate nel quadro della partecipazione del candidato o dell'offerente alla preparazione della procedura o ottenute a seguito di tale partecipazione, nonché la fissazione di termini adeguati per la ricezione delle offerte costituisce minima misura adeguata.
2. Qualora non sia in alcun modo possibile garantire il rispetto del principio della parità di trattamento, il candidato o l'offerente interessato è escluso dalla procedura. In ogni caso, prima di provvedere alla loro esclusione, la amministrazione aggiudicatrice invita i candidati e gli offerenti, entro un termine comunque non superiore a dieci giorni, a provare che la loro partecipazione alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto non costituisce causa di alterazione della concorrenza.
3. Le misure adottate dall'amministrazione aggiudicatrice sono indicate nella relazione unica prevista dall'articolo 99 del presente codice.

Alla luce della disposizione appena citata l'offerente che si trovi nella posizione descritta deve completare la presente documentazione con una dichiarazione recante tutti gli elementi necessari a dimostrare che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori. L'Amministrazione si riserva di valutare e verificare quanto indicato e di chiedere eventuali ulteriori elementi. Tale documentazione deve essere prodotta unitamente alla documentazione indicata nel presente paragrafo e caricata a Sistema nella "Documentazione amministrativa".

N.B.:

in caso di **raggruppamento temporaneo** e di **consorzio ordinario** (costituito o costituendo) la prescrizione appena riportata con riferimento all'art. 67 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. vale per tutte le imprese raggruppate.

N.B.

Si ricorda che l'art. 24 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. stabilisce:

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 59, comma 1, quarto periodo, gli affidatari di incarichi di progettazione per progetti posti a base di gara non possono essere affidatari degli appalti, nonché degli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione. Ai medesimi appalti, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita



nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.

Alla luce della disposizione appena citata l'offerente che si trovi nella posizione descritta deve completare la presente documentazione con una dichiarazione recante tutti gli elementi necessari a dimostrare che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori. L'Amministrazione si riserva di valutare e verificare quanto indicato e di chiedere eventuali ulteriori elementi. Tale documentazione deve essere prodotta unitamente alla documentazione indicata nel presente paragrafo e caricata a Sistema nella "Documentazione amministrativa".

N.B.:

in caso di **raggruppamento temporaneo** e di **consorzio ordinario** (costituito o costituendo) la prescrizione appena riportata con riferimento all'art. 24 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. vale per tutte le Imprese raggruppate.

E' in facoltà del concorrente produrre idonea documentazione (in originale o in copia conforme all'originale) in luogo della dichiarazione richiesta.

Nel caso di Gruppo europeo di interesse economico (G.E.I.E.) non ancora costituito la dichiarazione deve avere contenuto analogo a quello previsto per i raggruppamenti temporanei.

Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m. la possibilità di presentare dichiarazioni sostitutive di atto notorio o di certificazione oltre che alle persone fisiche e giuridiche aventi residenza o sede legale in Italia è estesa anche a persone fisiche o giuridiche aventi la residenza o la sede legale in uno dei paesi appartenenti all'Unione Europea.

15.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente, a corredo delle dichiarazioni sopra indicate, **sottoscrive con firma digitale e carica a Sistema classificando nella categoria "Allegato amministrativo" i seguenti documenti:**

1. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lettera b), della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente e, in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice dei contratti, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria. In caso di raggruppamento temporaneo di Imprese o di consorzio deve essere generato un PASSOE di gruppo nel rispetto di quanto indicato dal sistema AVCPass;
2. il documento Patto di integrità (allegato n. 3 al presente disciplinare) con le modalità descritte al paragrafo 6;
3. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.;
4. per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del D.Lgs.n. 50/2016 e s.m.:
le certificazioni di cui all'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. che giustificano la riduzione dell'importo della cauzione;
5. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;
6. documentazione a comprova dell'assolvimento dell'imposta di bollo (allegato n. 6).

15.3.3 - Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati



Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono **sottoscritte con firma digitale** secondo le modalità di cui al punto 15.1 del presente disciplinare **e caricate a Sistema classificandole nella categoria “Allegato amministrativo”**.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia autentica informatica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico informatico o scrittura privata autenticata informatica e relativa procura risultante da atto pubblico informatico;
- dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica informatica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione attestante:
 - a) l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c) dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia autentica informatica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m., con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia autentica informatica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m., recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m., il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e è obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.;



- dichiarazione che indichi le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica informatica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m. con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle lavorazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m., il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica informatica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m., con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c) le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza può essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m., il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 15.3.3 - sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa, devono essere caricate a Sistema e classificate nella categoria "Allegato amministrativo"- possono essere rese utilizzando il modello allegato n. 1 al presente disciplinare.

16 - OFFERTA TECNICA

La documentazione costituente l'offerta tecnica e descritta nel prosieguo deve essere **firmata digitalmente** e caricata a Sistema, classificandola, **a pena di esclusione**, nella categoria "**Allegato Tecnico**".

Ciascun concorrente deve presentare, secondo le modalità sopra descritte, **l'offerta tecnica** redatta secondo le modalità indicate nell'allegato n. 7 al presente disciplinare denominato "Elementi che compongono l'offerta economicamente più vantaggiosa".

L'offerente deve presentare le dichiarazioni e la documentazione richiesta dall'elaborato sopra indicato.

Tutta la documentazione sopra indicata costituente l'offerta tecnica **deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa o un suo procuratore e – per gli elaborati previsti dal fascicolo A2 – anche da tecnico abilitato** (nel caso di concorrenti



associati l'offerta deve essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1) con estensione **.pdf.p7m, caricata a Sistema e classificata nella categoria "Allegato tecnico"**, come indicato al paragrafo 1.2 – Capitolo 1 – Sezione III della Guida Operativa.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta deve essere sottoscritta digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1.

Il Sistema SAP-SRM sul quale va caricata la documentazione tecnica non consente di caricare file di grandezza maggiore di 15 MB.

Per quanto attiene i contenuti, le modalità di formulazione dell'offerta tecnica nonché l'individuazione degli elementi di valutazione, dei relativi pesi ad essi attribuiti e delle modalità di attribuzione dei punteggi, si rinvia integralmente all'elaborato denominato "Elementi che compongono l'offerta economicamente più vantaggiosa" (allegato n. 7).

N.B.

L'inserimento di riferimenti o elementi concernenti l'offerta economica all'interno dell'offerta tecnica (ivi compreso il caricamento a Sistema come "Allegato Tecnico" di un documento facente parte dell'offerta economica o contenente altri dati economici) comporta l'esclusione dalla gara in quanto violazione degli essenziali principi della par condicio tra i concorrenti e di segretezza delle offerte.

Tutta la documentazione sopra indicata è esaminata dalla Commissione ai fini dell'attribuzione del punteggio secondo i criteri specificati nell'elaborato denominato "Elementi che compongono l'offerta economicamente più vantaggiosa" (allegato n. 7).

Tutta la documentazione di cui al presente paragrafo formerà oggetto di precisa obbligazione contrattuale.

La documentazione sopra indicata deve essere redatta nel rispetto delle prescrizioni del Capitolato speciale d'appalto e dell'elaborato denominato "Elementi che compongono l'offerta economicamente più vantaggiosa" (allegato n. 7), **i cui contenuti costituiscono caratteristiche minime inderogabili.**

17 - OFFERTA ECONOMICA

La formulazione dell'offerta economica avviene mediante la compilazione integrale del modulo (si tratta di file .pdf) denominato "**Lista delle lavorazioni e forniture**" secondo le modalità di seguito specificate. **Il predetto modulo è un file .pdf caricato a sistema** (allegato n. 9) e deve essere compilato secondo le seguenti modalità:

- l'offerente deve inserire unicamente il **prezzo unitario offerto in cifre per ogni singola voce** relativa alle varie categorie di lavoro, **compilando il campo "Prezzo unitario (in cifre)"**.

Automaticamente, il file di cui sopra:

- **compila il campo relativo al "Prezzo unitario (in lettere)"** (corrispondente a quello in cifre inserito dall'offerente);
- **calcola il prodotto** del prezzo unitario moltiplicato per la quantità indicata dalla Stazione appaltante (prezzi complessivi parziali), inserendo il relativo importo nel **campo "Importo totale"**;
- **calcola il "Totale offerta al netto degli oneri di sicurezza"**, derivante dalla



somma di tutti i prezzi complessivi parziali, espresso in cifre ed in lettere;

- **calcola la percentuale di ribasso con tre decimali dopo la virgola, che risulta espressa in cifre ed in lettere.** Si precisa che l'arrotondamento avviene all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a 5.

La percentuale di ribasso, espressa in cifre e in lettere, **con tre decimali dopo la virgola**, (indicata in calce all'offerta) viene calcolata rapportando il prezzo complessivo offerto, al netto degli oneri della sicurezza, con il prezzo delle lavorazioni soggette a ribasso, stimato dalla Stazione appaltante e posto a base di gara.

Una volta compilato, il modulo "Lista delle lavorazioni e forniture" deve essere **salvato e firmato digitalmente**. La firma di questo documento .pdf, avviene come un qualsiasi altro documento, quindi, riepilogando:

- si seleziona il file "Lista delle lavorazioni e forniture", che contiene le firme in formato PAdES-T (.pdf) del RUP e che è stato compilato con le modalità sopra indicate da parte dell'Impresa;
- si attiva la funzione del software di firma che permette di apporre la propria firma sul file selezionato;
- si inserisce a sistema il file così firmato a corredo dell'offerta.

Nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo già costituito il modulo "Lista delle lavorazioni e forniture", può essere sottoscritto **digitalmente** dal legale rappresentante della sola Impresa capogruppo o da un suo procuratore, in nome e per conto proprio e delle mandanti.

Nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo non ancora costituito il modulo "Lista delle lavorazioni e forniture", deve essere sottoscritto **digitalmente** dal legale rappresentante di **ciascuna impresa raggruppata** seguendo le modalità di apposizione della firma digitale sul file "Lista delle lavorazioni e forniture" secondo le seguenti modalità:
Impresa capogruppo:

- accede al proprio software di firma digitale e seleziona il file "Lista delle lavorazioni e forniture", che contiene le firme in formato PAdES-T (.pdf) del RUP e che è stato compilato con le modalità sopra indicate da parte del concorrente;
- attiva la funzione del software di firma che permette di apporre la propria firma sul file selezionato;
- il file così firmato ha ora un'estensione .pdf.p7m. Questo file deve essere trasmesso per la firma alle altre imprese componenti il raggruppamento temporaneo non ancora costituito.

Impresa mandante:

- riceve il file "Lista delle lavorazioni e forniture" da firmare digitalmente;
- accede al proprio software di firma digitale e seleziona il file "Lista delle lavorazioni e forniture", che ha estensione .pdf.p7m poiché precedentemente firmato dalla capogruppo;
- attiva la funzione del software di firma che permette di apporre la propria firma sul file selezionato;
- ritrasmette il file così firmato all'impresa capogruppo o lo invia agli altri componenti il raggruppamento per l'apposizione anche della loro firma.

Al termine del processo di firma, il file in formato .p7m allegato all'offerta deve contenere: il modulo PDF debitamente compilato dal concorrente, comprensivo della firma in formato PAdES-T (.pdf) del RUP, con il relativo certificato di sottoscrizione; la firma dell'impresa invitata con l'aggiunta, nel caso l'Impresa stessa partecipi in raggruppamento temporaneo di imprese, della/le firma/e dell'impresa/e mandante/i in



formato CADES-T (.p7m), apposta sul file PDF debitamente compilato, con i relativi certificati di sottoscrizione.

N.B.

Una volta compilato il modulo "Lista delle lavorazioni e forniture" con i prezzi unitari di tutte le voci ivi indicate, **il totale offerto**, calcolato automaticamente dal sistema in calce al modulo "Lista delle lavorazioni e forniture" - *Totale offerta al netto degli oneri di sicurezza* - **deve essere riportato nell'apposita sezione del sistema telematico con le seguenti modalità:**

- accedere alla piattaforma e ricercare il numero della gara in "elaborare offerta";
- entrare nella gara di riferimento e cliccare sul tasto "Creare offerta";
- nella sezione "Lotti di gara" cliccare sull'icona "creare offerta su lotto" (posizionata a destra);
- inserire il totale offerto al netto degli oneri della sicurezza (paragrafo 1.1.2 – Capitolo 1 – Sezione III della Guida Operativa) nell'apposito campo "*Importo a valore*". L'importo ivi inserito genera automaticamente il ribasso percentuale che è visualizzato sul Documento di sintesi dell'offerta che deve essere anch'esso **firmato digitalmente**;
- procedere al salvataggio dell'offerta su lotto tramite il pulsante "Salvare lotto".

Si raccomanda di prestare molta attenzione nel digitare correttamente l'importo, che deve coincidere con quello calcolato automaticamente nel modulo della Lista delle lavorazioni e forniture.

Una volta concluse tutte le operazioni necessarie alla presentazione dell'offerta (caricamento di tutta la documentazione di gara e inserimento dell'importo a valore), si deve procedere alla generazione del "Documento di sintesi dell'offerta", cliccando sul pulsante "Genera documento di sintesi offerta". Il sistema estrae il documento di sintesi, che deve essere salvato sul proprio personal computer e firmato digitalmente, dal legale rappresentante dell'impresa invitata (o da un suo procuratore).

Per le modalità di firma del Documento di sintesi dell'offerta si rinvia a quanto descritto nella sezione VI della Guida operativa.

Una volta firmato dal legale rappresentante dell'impresa invitata o suo procuratore e, in caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito, anche dalla/e mandante/i, il Documento di sintesi dell'offerta deve essere caricato all'interno della documentazione dell'offerta.

- Cliccare su "Modificare lotto", caricare il documento di sintesi offerta firmato digitalmente, classificandolo, **a pena di esclusione**, nella categoria "Allegato Economico", sottocategoria "Documento di sintesi dell'offerta", selezionando il file da allegare dal proprio PC (premere "Scegli file" e una volta selezionato il documento cliccare sul pulsante "OK").
- Premere il pulsante "Completare lotto", che compare a seguito del caricamento del documento di sintesi.
- Una volta completato il lotto, cliccare su "Torna a lotti di gara" premendo l'apposito link, posizionato nella parte alta della schermata.
- L'offerta a questo punto è pronta per essere inviata cliccando sull'apposito pulsante "Inviare offerta".

Per ulteriori e più dettagliate informazioni relative al "Documento di sintesi dell'offerta", si rinvia al paragrafo 1.5 – Capitolo 1 – Sezione III della Guida Operativa.

Il ribasso percentuale risultante dal documento "Lista delle lavorazioni e forniture" è fisso e invariabile. In caso di discordanza tra il ribasso risultante sul documento



di sintesi e il ribasso percentuale calcolato automaticamente nel modulo “Lista delle lavorazioni e forniture”, prevale quest’ultimo.

Per le modalità di firma digitale del Documento di sintesi dell’offerta da parte di un’impresa singola si rinvia a quanto specificato nella Guida Operativa.

Nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo già costituito, il **documento di sintesi dell’offerta** può essere sottoscritto **digitalmente** dal legale rappresentante della sola Impresa capogruppo o da un suo procuratore, in nome e per conto proprio e delle mandanti.

Nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo non ancora costituito, il **documento di sintesi dell’offerta**, da caricare a sistema, deve essere sottoscritto **digitalmente** dal legale rappresentante **di ciascuna impresa raggrupata** seguendo le consuete modalità di apposizione della firma digitale e precisamente:

Impresa capogruppo:

- carica a sistema tutta la documentazione richiesta;
- scarica il documento di sintesi dell’offerta;
- salva il documento di sintesi sul proprio PC o altro supporto informatico;
- accede al proprio software di firma digitale e seleziona il file relativo al documento di sintesi dell’offerta precedentemente salvato;
- attiva la funzione del software di firma che permette di apporre la propria firma sul file selezionato;
- il file così firmato ha ora un’estensione .pdf.p7m. Questo file deve essere trasmesso per la firma alle altre imprese componenti il raggruppamento temporaneo non ancora costituito.

Impresa mandante:

- riceve il file relativo al documento di sintesi dell’offerta da firmare digitalmente;
- accede al proprio software di firma digitale e seleziona il file relativo all’offerta, che ha estensione .pdf.p7m poiché precedentemente firmato dalla capogruppo;
- attiva la funzione del software di firma che permette di apporre la propria firma sul file selezionato;
- ritrasmette il file così firmato all’impresa capogruppo o lo invia agli altri componenti il raggruppamento per l’apposizione anche della loro firma.

N.B.

Si raccomanda di porre attenzione nel selezionare sempre il file con estensione .pdf.p7m.

Quando il documento di sintesi dell’offerta è stato firmato digitalmente da tutti i componenti il raggruppamento temporaneo non ancora costituito, deve ritornare in possesso dell’impresa capogruppo che provvede a caricarlo a sistema con le modalità previste nella Guida Operativa.

La mancanza e le irregolarità eventualmente presenti nel documento di sintesi non sono causa di esclusione, né di richiesta di regolarizzazione.

Comporta l’esclusione automatica dell’offerta:

- la presentazione di offerte in aumento rispetto all’importo a base d’appalto soggetto a ribasso;
- la mancata sottoscrizione da parte del concorrente mediante firma digitale della Lista delle categorie e forniture;
- la classificazione della Lista delle categorie e forniture e/o del “Documento di



- sintesi” in una categoria diversa dalla categoria “Allegato Economico”;
• ulteriori irregolarità che determinano l’incertezza assoluta sul contenuto dell’offerta.

N.B.

A pena di esclusione dalla gara non sono ammesse offerte in aumento o parziali o comunque condizionate: le stesse saranno considerate varianti non ammesse a norma dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. con conseguente esclusione dalla gara.

17.1 – RELAZIONE SUI COSTI RELATIVI ALLE MISURE DI MITIGAZIONE

Si ricorda quanto previsto nell’elaborato denominato “Elementi che compongono l’offerta economicamente più vantaggiosa” (allegato 7) ove in merito al fascicolo A3 – A.3.3 Documento n. 3 Cronoprogramma si precisa:

«[...] nel caso in cui l’offerente proponga una riduzione del termine complessivo dell’intervento, l’offerente ha l’obbligo di precisare in una nota esplicativa contenuta nella Relazione di cui al Documento n. 4, le misure di mitigazione dei rischi interferenziali dovuti alla sovrapposizione delle lavorazioni.

La mancata indicazione delle misure di mitigazione all’interno del documento 4 comporta l’esclusione dalla gara.

Si precisa che l’offerente in questo caso nel contesto dell’Offerta Economica deve prevedere una ulteriore relazione che quantifichi i costi relativi alle predette misure di mitigazione dei rischi interferenziali o giustifichi l’eventuale conferma dei costi originali.

La mancanza della predetta ulteriore relazione comporta l’esclusione dalla gara.

Rimane fermo che gli eventuali oneri aggiuntivi devono trovare ristoro nell’ambito dell’importo complessivo posto a base di gara senza alcun ulteriore onere per l’Amministrazione: in caso contrario l’offerta economica è ritenuta in aumento e quindi esclusa dalla gara.»

In adempimento alla prescrizione sopra riportata deve essere presentata - ove ricorra il caso (riduzione del termine di esecuzione dell’intervento) - la relazione che quantifichi i costi relativi alle misure di mitigazione dei rischi interferenziali o giustifichi l’eventuale conferma dei costi originali sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’Impresa offerente o da persona abilitata ad impegnare legalmente il concorrente (nel caso di concorrenti associati la dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1) **caricata a Sistema e classificata nella categoria “Allegato economico”.**

17.2 INDICAZIONE DEI COSTI DELLA MANODOPERA E GLI ONERI PROPRI AZIENDALI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

L’offerente deve inserire a Sistema, **a pena di esclusione**, ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. **i costi della manodopera e gli oneri propri aziendali in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.**

L’offerente deve inserire gli importi relativi ai costi della manodopera e agli oneri propri aziendali in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro a Sistema, negli appositi campi “Costo manodopera” e “Oneri propri aziendali”.

Comporta l’**ESCLUSIONE DELL’OFFERTA** la mancata indicazione mediante **inserimento a Sistema dei costi della manodopera e/o degli oneri propri aziendali in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.**

Modifica di un’offerta già presentata

Entro il termine prefissato per la presentazione dell’offerta, visualizzabile a sistema, è



possibile modificare un'offerta già presentata; in tal caso si dovrà prima ritirare l'offerta (scegliendo, appunto, l'opzione "ritira offerta") ed inviare a sistema una nuova offerta in sostituzione di quella in precedenza presentata (modificando quella ritirata o cancellandola e inserendone una completamente nuova) facendo attenzione alla necessità di completare nuovamente il lotto (vedere per ulteriori dettagli il capitolo 4 della Sezione III della "Guida Operativa" allegato a sistema tra la documentazione di gara).

Nel caso in cui l'offerta non sia ancora stata presentata, e quindi appaia nello stato "salvato", è possibile la modifica semplicemente utilizzando l'icona relativa "Modifica offerta su lotto".

Scaduto il termine per la presentazione dell'offerta, il sistema non consente più di inviarne una nuova, né modificare o cancellare l'offerta già presentata.

18 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

18.1 - Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nell'elaborato "Elementi che compongono l'offerta economicamente più vantaggiosa" (allegato n. 7).

18.2 - Metodo di calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

Il punteggio attribuito all'offerta tecnica è calcolato e riparametrato applicando le formule riportate nell'elaborato "Elementi che compongono l'offerta economicamente più vantaggiosa" (allegato n. 7).

18.3 - Metodo di calcolo del punteggio dell'offerta economica

Il punteggio attribuito all'offerta economica è calcolato e riparametrato applicando le formule riportate nell'elaborato "Elementi che compongono l'offerta economicamente più vantaggiosa" (allegato n. 7).

18.4 - Metodo per il calcolo dei punteggi complessivi

Il punteggio complessivo attribuito a ciascuna offerta è determinato applicando le formule riportate nell'elaborato "Elementi che compongono l'offerta economicamente più vantaggiosa" (allegato n. 7).



19 - SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA APERTURA DELLA BUSTA TELEMATICA CONTENENTE LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE

La prima seduta pubblica si svolge il **giorno 14 maggio ad ore 8.30 presso la Sala riunioni al VI piano degli uffici comunali di via del Brennero, 312 (Top Center)** e vi possono partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi secondo quanto il Presidente di gara comunica in seduta.

Le successive sedute pubbliche sono comunicate ai concorrenti a mezzo PEC e pubblicazione sul sito informatico dell'Amministrazione almeno 2 giorni lavorativi prima della data fissata.

Ai sensi dell'art. 77 e 216 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e degli artt. 37 e 38 del vigente regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Trento, la gara si svolge secondo il procedimento di seguito indicato.

Il Presidente di gara di cui all'art. 37 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Trento opera alla presenza di due testimoni. Uno dei testimoni è il Dirigente responsabile della Struttura competente in materia di procedure concorsuali o, in caso di sua assenza o impedimento, il responsabile dell'ufficio competente in materia di procedure concorsuali. Il secondo testimone è designato dal Dirigente competente fra i dipendenti della Struttura di cui è responsabile. Alle sedute pubbliche di gara è presente il Segretario generale reggente per lo svolgimento delle funzioni di seguito indicate.

Il Presidente di gara procede a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare eventualmente la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 14, se necessario, in particolare a norma dell'art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m. invita il singolo offerente a completare, rendere, integrare o regolarizzare le dichiarazioni o elementi o documenti presentati (anche dando mandato – a tal fine – al responsabile del procedimento di gara) assegnando a tal fine un termine breve (non superiore a 10 giorni): fermo quanto stabilito nel paragrafo 14 del presente disciplinare costituisce causa di esclusione il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta formulata dal Presidente di gara o del responsabile del procedimento di gara;
- c) disporre le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara.

A norma dell'art. 37 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti il verbale delle operazioni di gara è formato dal responsabile della Struttura competente in materia di procedure concorsuali: il Segretario generale (o il Vice Segretario Generale) partecipa alle operazioni di gara in qualità di Ufficiale Rogante e ne autentica il verbale per certificare la veridicità dei suoi contenuti rispetto allo svolgimento della gara. Il verbale di gara è sottoscritto dal Presidente della gara e dai testimoni e costituisce provvedimento di ammissione o esclusione dalla gara.

Le buste telematiche contenenti l'offerta tecnica e l'offerta economica, la cui integrità e segretezza sono garantite dal Sistema, saranno aperte secondo quanto indicato nei successivi paragrafi.

20 - COMMISSIONE GIUDICATRICE



La Commissione di cui all'art. 38 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti è nominata dal Presidente di gara dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte nel rispetto del disposto dell'art. 77 e 216 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e s.m..

La determinazione dirigenziale di nomina della Commissione è pubblicata sul profilo committente ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. corredata dai *curricula* dei componenti. Il Presidente della Commissione è un Dirigente dell'Amministrazione comunale individuato con specifico atto del Direttore Generale. Il numero dei membri della Commissione è definito in sede di nomina, fermo restando che si tratta di numero dispari non superiore a 5. I membri della Commissione sono individuati fra personale interno dell'Amministrazione e/o soggetti esterni alla stessa nel rispetto delle disposizioni dettate dall'art. 77 e 216 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. ed in possesso di adeguata competenza e professionalità tenuto conto delle modalità di valutazione delle offerte previste nell'allegato documento recante "Elementi che compongono l'offerta economicamente più vantaggiosa" (allegato n. 7).

Alla Commissione si applicano le incompatibilità di cui all'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.: a tal fine i membri della Commissione rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

Alla Commissione sono assegnati i compiti di seguito descritti nel rispetto di quanto indicato dall'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. La Commissione è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

21.1 - APERTURA DELLE BUSTE TELEMATICHE CONTENENTI L'OFFERTA TECNICA E VALUTAZIONE

La Commissione prevista dal citato art. 38 si riunisce in seduta pubblica per aprire le buste telematiche contenenti le offerte tecniche presentate dagli offerenti ammessi.

Procede, di seguito e sempre in seduta pubblica a constatare la consistenza della documentazione nelle stesse contenuta e alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

Il Presidente della Commissione, quindi, dichiara chiusa la fase pubblica della gara ed i lavori della Commissione procedono in seduta riservata con l'esame dei documenti caricati a Sistema come "Allegato tecnico" da ciascuno dei soggetti ammessi per la verifica della loro conformità alle prescrizioni del presente disciplinare e la conseguente ammissione al prosieguo della gara.

Quindi, la Commissione procede con l'assegnazione dei punteggi relativi agli elementi afferenti all'offerta tecnica secondo quanto indicato nell'elaborato "Elementi che compongono l'offerta economicamente più vantaggiosa" allegato n. 7 al presente disciplinare, con la precisazione che in caso di raggruppamento temporaneo l'attribuzione del punteggio avviene valutando la documentazione complessivamente presentata dal raggruppamento stesso.

Laddove le modalità di attribuzione del punteggio descritte nell'allegato documento recante "Elementi che compongono l'offerta economicamente più vantaggiosa" (allegato n. 7) non siano puramente matematiche o oggettive, l'attribuzione del punteggio ad opera della Commissione è motivata.

La Commissione procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato nell'elaborato "Elementi che compongono l'offerta economicamente più vantaggiosa" allegato n. 7 al presente disciplinare.



La Commissione ha la facoltà di disporre motivatamente **l'esclusione dalla gara** nel caso in cui un'offerta sia ritenuta dalla stessa assolutamente inidonea al soddisfacimento delle esigenze dell'Amministrazione e/o non conforme alle prescrizioni degli atti di gara.

Non si procede all'apertura delle buste telematiche contenenti le offerte economiche degli offerenti esclusi.

La Commissione ha la facoltà di convocare tutti i concorrenti per avere chiarimenti o raggugli sull'offerta presentata da uno o più degli stessi. La convocazione avviene mediante comunicazione a mezzo PEC (al domicilio indicato nella dichiarazione presentata per l'ammissione alla gara) nella quale sono indicati, oltre a giorno, ora e luogo della riunione, il concorrente interessato ed i chiarimenti allo stesso richiesti. I chiarimenti forniti dall'interessato sono assunti a verbale dalla Commissione ad integrazione dell'offerta presentata dallo stesso sempre che ciò non ne comporti modificazione a danno degli altri concorrenti.

Delle operazioni compiute dalla Commissione in seduta riservata viene redatto, a cura della Commissione stessa, apposito verbale.

21.2 - APERTURA DELLE BUSTE TELEMATICHE CONTENENTI L'OFFERTA ECONOMICA E VALUTAZIONE

Al termine delle operazioni della Commissione, il relativo Presidente (anche dando mandato in tal senso al responsabile del procedimento) convoca una nuova seduta pubblica di gara dandone notizia ai partecipanti mediante PEC nel corso della quale è data illustrazione del verbale della Commissione (mediante lettura dei punteggi assegnati a ciascun offerente) e sono pronunciate pubblicamente le eventuali esclusioni disposte dalla Commissione e le relative motivazioni: in tali ultimi casi procede - anche per il tramite del Responsabile del procedimento - alle comunicazioni previste dall'art. 76, comma 5 lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.

La Commissione, quindi, in seduta pubblica procede all'apertura delle buste telematiche contenenti le offerte economiche, ad accertare la regolarità e completezza della documentazione nelle stesse contenuta e a disporre l'ammissione alla gara o l'esclusione (ove ricorrano le cause di esclusione espressamente previste dal presente disciplinare).

Contemporaneamente procede a dare lettura del ribasso offerto e del conseguente importo complessivo offerto.

Dopo l'apertura delle offerte economiche qualora la Commissione accerti che più offerte ammesse siano imputabili ad un unico centro decisionale **provvede ad escludere tutti i concorrenti** la cui offerta sia stata formulata non autonomamente e sia riconducibile ad un unico centro decisionale. A tal proposito si ricorda che a norma dell'art. 80, comma 5 lettera m), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., **è escluso dalla gara** l'operatore economico che si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. **Tutti i concorrenti che risultino partecipare in violazione del suddetto divieto sono esclusi dalla gara.**

La Commissione procede, quindi, alle operazioni di valutazione delle offerte economiche ammesse assegnando il relativo punteggio secondo le modalità indicate nell'elaborato "Elementi che compongono l'offerta economicamente più vantaggiosa" allegato n. 7 al



presente disciplinare.

Nella stessa seduta pubblica, infine, la Commissione procede alla formazione della graduatoria provvisoria applicando le formule descritte nell'elaborato "Elementi che compongono l'offerta economicamente più vantaggiosa" allegato n. 7 al presente disciplinare.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

La Commissione, quindi, accerta la sussistenza di eventuali offerte da sottoporre a verifica intesa a constatarne il carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione: a norma dell'art. 97, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. sono considerate anomale le offerte in relazione alle quali sia i punti attribuiti all'offerta economica, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal presente disciplinare di gara. Il calcolo di cui al periodo che precede è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre. A norma dell'art. 97 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. è rimessa alla Commissione la valutazione del carattere anormalmente basso anche per offerte che, pur non superando il limite suddetto, non risultano congrue rispetto alla prestazione offerta.

Rimane fermo che, a norma dell'art. 95 comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., è in ogni caso sottoposta a verifica l'offerta prima classificata in graduatoria relativamente al costo della manodopera esposto nella stessa: si procede in contraddittorio secondo quanto di seguito esposto.

Nel caso in cui talune offerte presentino un carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione, la Commissione sospende la seduta pubblica di gara e ne dà comunicazione al Dirigente del Servizio competente dell'Amministrazione che svolge le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento.

21.3 - PRECISAZIONI

Costituisce causa di **esclusione** dalla gara:

1. la mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo nella busta telematica amministrativa e/o tecnica;
2. presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3 lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
3. presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lettere a) e c), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., in quanto la Commissione ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

In tali casi la Commissione dispone l'esclusione dalla gara e procede - anche per il tramite del Responsabile del procedimento - alle comunicazioni previste dall'art. 76, comma 5 lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.

22 - VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, nonché al fine di valutare il costo della manodopera esposto ai sensi dell'art. 95 comma 10 del Codice, il RUP, ricevuta la comunicazione da parte della Commissione, valuta la



congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà del RUP procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Le **SPIEGAZIONI DELL'OFFERTA** devono essere redatte nel rispetto dell'art. 97, comma 4, del medesimo D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e del **documento denominato "Valutazione offerte anomale"** (allegato n. 10) che costituisce riferimento obbligatorio per la valutazione dell'anomalia dell'offerta presentata. **Si richiama in particolare l'attenzione sulla necessità che la giustificazione dei prezzi offerti avvenga mediante la presentazione delle ANALISI DEI PREZZI.** L'analisi (in carta libera) è richiesta per tutte le voci che concorrono a formare l'importo complessivo offerto e per gli altri elementi di valutazione dell'offerta previsti dal presente paragrafo. **L'analisi dei prezzi deve essere redatta secondo il "Modello guida per analisi dei prezzi"** compreso nel documento **allegato n. 10 al presente disciplinare**). Tali **ANALISI** devono evidenziare gli elementi costitutivi dell'offerta (es. dettaglio del costo del lavoro ed esplicitazione delle modalità della sua determinazione in ragione dell'indicazione contenuta in offerta economica a fronte delle risultanze dell'offerta tecnica e delle prescrizioni del progetto posto a base di gara, materiali e beni di consumo, attrezzature e macchinari impiegati e relativa manutenzione, dettaglio dei costi della sicurezza aziendali ed esplicitazione delle modalità della loro determinazione in ragione dell'indicazione contenuta in offerta economica, spese generali e utile d'impresa, tutto quanto altro concorra a determinare l'offerta presentata).

Per quanto attiene al costo del lavoro, le spiegazioni devono indicare il costo complessivo sostenuto dall'Impresa per l'effettuazione del contratto in relazione al numero degli addetti previsti (suddivisi per categoria) e delle ore di lavoro distintamente previste per ciascuna categoria nel rispetto di quanto previsto dagli atti di gara e dall'offerta tecnica. Il costo del lavoro deve essere determinato mediante apposito conteggio effettuato sulla base delle previsioni del C.C.N.L. applicabile al settore e alla zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dai prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e del contratto il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'Impresa anche in maniera prevalente. Le spiegazioni devono essere corredate da copia (in carta libera) del C.C.N.L. applicato e della tabella della remunerazione prevista dallo stesso. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione: in tal caso deve essere indicato il C.C.N.L. applicato, le motivazioni di tale applicazione e devono essere allegate copia (in carta libera) del contratto applicato e delle tabelle della remunerazione prevista dallo stesso. L'Impresa, nella quantificazione del costo del lavoro, deve tenere conto e dare specifica indicazione degli eventuali accordi di settore applicabili in Provincia di Trento.

Si precisa inoltre che le indicazioni fornite dall'Impresa e valutate come corrette da parte dell'Amministrazione costituiranno precisa obbligazione contrattuale.

Si ricorda che, a norma dell'art. 97, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., le spiegazioni



possono riguardare, a titolo esemplificativo:

- a) l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
- b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;
- c) l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente.

A norma dell'art. 97, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.

La stazione appaltante esclude l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il prezzo offerto, tenendo conto degli elementi di cui al citato art. 97, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. o se ha accertato che l'offerta è anormalmente bassa in quanto:

- a) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.;
- b) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.;
- c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. rispetto all'entità e alle caratteristiche delle forniture;
- d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m..

La stazione appaltante qualora accerti che un'offerta è anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato può escludere tale offerta unicamente per questo motivo, soltanto dopo aver consultato l'offerente e se quest'ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito dalla stazione appaltante, che l'aiuto era compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107 TFUE. La stazione appaltante esclude un'offerta in tali circostanze e informa la Commissione europea.

Acquisite le spiegazioni sopra descritte il Dirigente del Servizio competente dell'Amministrazione che svolge le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento procede a valutarle e può chiedere chiarimenti e/o integrazioni all'Impresa fissando un termine breve.

Ai fini della valutazione delle spiegazioni prodotte il Dirigente del Servizio competente dell'Amministrazione che svolge le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento può avvalersi del supporto della Commissione.

Il Dirigente del Servizio competente dell'Amministrazione che svolge le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento può considerare anormalmente basse le offerte che non dimostrino adeguatamente gli elementi costitutivi secondo le precisazioni contenute nel presente disciplinare e nella documentazione di gara.

Sono esclusi dalla gara gli offerenti che non presentano le spiegazioni richieste entro il termine assegnato e le cui spiegazioni non siano ritenute idonee a dimostrare la congruità dell'offerta ed a garantire l'Amministrazione circa il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali.

Delle operazioni compiute dal Dirigente del Servizio competente dell'Amministrazione che svolge le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento viene redatta apposita relazione che è inoltrata alla Commissione.

23 - AGGIUDICAZIONE



Il Presidente della Commissione, successivamente, procede a convocare la nuova seduta pubblica di gara dandone notizia alle imprese partecipanti con messaggio di PEC.

Nella nuova seduta pubblica, la Commissione comunica gli esiti della valutazione condotta illustrando la relazione che li documenta. Nella stessa seduta pubblica, infine, la Commissione procede - sulla scorta delle valutazioni condotte dal Dirigente del Servizio competente dell'Amministrazione che svolge le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento - ad ammettere le offerte o ad escluderle qualora le stesse si siano dimostrate nel loro complesso inaffidabili o rilevino il mancato rispetto delle prescrizioni degli atti di gara o dell'offerta tecnica.

Concluse le operazioni predette la Commissione procede a formare la graduatoria definitiva delle offerte ammesse.

Fermo restando il sorteggio eventualmente già effettuato per la formazione della graduatoria provvisoria; nel caso in cui due Imprese abbiano conseguito il medesimo punteggio nell'ambito della graduatoria formata dalla Commissione e, pertanto, siano state poste a pari merito al primo posto della medesima graduatoria, si procede - nel corso della medesima seduta pubblica - ad estrazione a sorte dell'Impresa da collocare al primo posto nella graduatoria.

La Commissione, quindi, sulla base della graduatoria definitiva formula la proposta di aggiudicazione all'offerente classificatosi al primo posto della graduatoria stessa e ne dispone la trasmissione (anche tramite il responsabile del procedimento) al Presidente di gara.

La Commissione ha la facoltà di non formare alcuna graduatoria e di non formulare la conseguente proposta di aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte tecniche presentate sia rispondente alle esigenze dell'Amministrazione per come risultanti dagli atti di gara e nel caso in cui le offerte economiche siano superiori all'importo a base di gara.

Inoltre, la proposta di aggiudicazione è formulata anche se perviene o è ammessa un'unica offerta purché la stessa sia ritenuta, dalla Commissione, idonea al soddisfacimento degli obiettivi dell'Amministrazione e conforme alle prescrizioni degli atti di gara.

Il Presidente di gara, ricevuta la proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione, procede alla sua verifica ai sensi dell'art. 33 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e, quindi, a norma dell'art. 32 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. procede all'aggiudicazione all'offerente classificatosi al primo posto della graduatoria: l'aggiudicazione disposta dal Presidente di gara è definitiva, non è soggetta ad ulteriore approvazione e diventa efficace ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. dopo la verifica dei requisiti secondo quanto prescritto nel paragrafo 24 del presente disciplinare.

Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m. e del regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Trento.

Dopo l'aggiudicazione definitiva e prima della stipulazione del contratto, la stazione appaltante procede alla verifica dei conteggi presentati dall'aggiudicatario tenendo per validi ed immutabili i prezzi unitari scritti in lettere e correggendo, ove si riscontrino errori di calcolo, i prodotti o la somma dei prodotti. In caso di discordanza tra il prezzo complessivo risultante da tale verifica e quello dipendente dal ribasso percentuale offerto in lettere, tutti i prezzi unitari sono corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza. I prezzi unitari offerti, eventualmente corretti, costituiscono l'elenco dei prezzi unitari



contrattuali.

Ai sensi dell'art. 8 della L.P. n. 26/1993 e s.m., qualora la Commissione o il Presidente di gara abbia un fondato motivo di ritenere che i partecipanti si siano accordati al fine di condizionare i risultati della gara, ne dà avviso al Presidente della Giunta provinciale affinché proceda a nominare il Collegio di Ispettori di cui all'art. 8 della L.P. n. 26/1993 e s.m. Tale Collegio di Ispettori può proporre la sospensione della procedura di affidamento o di esecuzione del contratto ed informare gli Organi amministrativi competenti delle eventuali responsabilità emerse. In relazione ai risultati delle indagini condotte dal medesimo Collegio di Ispettori, l'Amministrazione può disporre la revoca d'ufficio della procedura di affidamento o la rescissione del contratto eventualmente stipulato unitamente alle determinazioni necessarie per garantire che l'esecuzione della fornitura non subisca pregiudizio.

Fatte salve le espresse ipotesi di esclusione dalla gara previste dal presente disciplinare, la Commissione e il Presidente di gara possono comunque disporre l'esclusione dalla gara medesima dell'offerente nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali.

Ai sensi dell'art. 81 del D.Lgs. 50/2016 e della delibera attuativa dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture - AVCP n. 111 dd. 20 dicembre 2012, così come aggiornata dalla delibera n. 157 dd. 17.2.2016, la verifica dell'assenza delle cause di esclusione, del possesso dei requisiti di capacità tecnica della presente procedura, sarà effettuata mediante l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'Autorità. Ove consentito dal sistema, è in facoltà del Presidente di gara (o del R.U.P.) delegare tale compito a soggetto specificatamente individuato quale responsabile delle verifiche (e suoi collaboratori) il quale vi provvede al termine delle operazioni di gara. In ogni caso, laddove l'impresa aggiudicataria definitiva non abbia presentato il PASSOE, è chiamata, a norma dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., a produrre il predetto documento entro un termine breve appositamente assegnato dal Presidente di gara o dai soggetti incaricati di svolgere le verifiche: il mancato, inesatto o tardivo riscontro alla richiesta comporta l'impossibilità per la Stazione appaltante di procedere alle verifiche necessarie e, di conseguenza, l'annullamento della disposta aggiudicazione. In esito a tale pronuncia e all'assunzione dei provvedimenti del caso il Presidente di gara o il R.U.P. o il soggetto incaricato delle verifiche procede ad adeguare la graduatoria del sistema AVCPass. Rimane inteso che laddove l'impresa presenti direttamente la documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti prescritti o l'Amministrazione possa accertare tramite verifiche condotte d'ufficio il possesso dei requisiti prescritti (nel rispetto di quanto stabilito nel presente disciplinare), o in ogni caso di malfunzionamento del sistema AVCPass, l'esclusione dalla gara o l'annullamento dell'aggiudicazione è disposto solo per il caso in cui non sia accertato il possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare. Rimane inteso che l'aggiudicazione disposta dal Presidente di gara in esito alla conclusione delle sedute pubbliche è definitiva e non necessita di alcuna approvazione.

24 - ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'AGGIUDICAZIONE VERIFICA DEI REQUISITI E ULTERIORE DOCUMENTAZIONE

Qualora risultante da sole dichiarazioni, la Stazione appaltante procede nei confronti dell'aggiudicatario alla verifica del possesso dei requisiti prescritti nel presente disciplinare e dell'inesistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., tramite l'acquisizione mediante il sistema AVCPass (o d'ufficio) della documentazione di seguito descritta.



- a) Attestazione rilasciata da un organismo di attestazione (S.O.A.) di cui al D.P.R. 207/2010 e s.m. comprovante la qualificazione per la categoria e la classifica previsti nel presente disciplinare. Tale attestazione è acquisita d'ufficio se risultante dagli elenchi resi pubblici dall'ANAC (con la cui interrogazione si provvede anche a verificare l'insussistenza di provvedimenti interdittivi alla partecipazione alle gare) oppure nel solo caso in cui l'Impresa abbia specificato la S.O.A. rilasciante: diversamente l'Amministrazione richiede all'Impresa **ENTRO 10 GIORNI** dal ricevimento della comunicazione dell'Amministrazione l'indicazione della S.O.A. rilasciante. Nel caso in cui per la qualificazione nella categoria e nella classifica previsti nel presente disciplinare fosse richiesta l'attestazione del possesso da parte dell'Impresa del certificato di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 rilasciato da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 o della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, tale certificazione è acquisita d'ufficio se risultante dagli elenchi resi pubblici dall'ANAC oppure nel solo caso in cui l'Impresa abbia specificato la Società rilasciante: diversamente l'Amministrazione richiede la presentazione della certificazione medesima direttamente all'Impresa la quale deve presentarla **ENTRO 10 GIORNI** dal ricevimento della comunicazione dell'Amministrazione.
- b) Certificato generale del casellario giudiziale riferito:
- al Titolare se trattasi di Impresa individuale;
 - a ciascuno dei soci se trattasi di Società in nome collettivo;
 - a tutti i soci accomandatari se trattasi di Società in accomandita semplice;
 - ai membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza se trattasi di società di capitali o Consorzi;
 - al socio unico (se persona fisica), se trattasi di società di capitali;
 - al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiori a quattro, se trattasi di società di capitali o consorzio;
 - in ogni caso ai membri del consiglio di direzione e di vigilanza;
 - in ogni caso ai soggetti che dispongano di poteri di rappresentanza, decisione e controllo;
 - in ogni caso, ai direttori tecnici dell'Impresa;
 - in ogni caso, limitatamente al certificato del casellario giudiziale, ai medesimi soggetti sopra indicati che siano cessati dalla carica nell'anno antecedente la data del presente invito;
 - in ogni caso ai soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data del presente disciplinare anche se risultanti da fusioni, incorporazioni, cessioni di azienda o di ramo di azienda o altre operazioni societarie che comportino la successione universale o parziale nell'attività di impresa;
 - in ogni caso, a institori e procuratori generali nonché ai procuratori che rappresentino l'Impresa nella procedura di gara.

N.B.

Per quanto attiene all'ambito soggettivo di applicazione del motivo di esclusione attinente all'assenza di condanne penali di cui all'art. 80 commi 1 e 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e del motivo di esclusione attinente alla presenza di cause di decadenza, sospensione e divieto derivanti da misure di prevenzione o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m. (come da art. 80 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.) si rinvia a quanto stabilito da ANAC nel comunicato del suo Presidente di data 26 ottobre 2016 con conseguente possibilità di estendere le verifiche sopra indicate anche ad ulteriori soggetti: l'Amministrazione si riserva di richiedere all'Impresa l'indicazione dei nominativi (completi delle generalità e della residenza) dei soggetti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. fissando a tal scopo un termine breve entro cui rispondere sotto pena di annullamento dell'aggiudicazione ed aggiudicazione al secondo classificato in graduatoria.



- c) Documento Unico di Regolarità contributiva di cui all'art. 2 comma 2 del D.L. 25 settembre 2002 n. 210 (convertito con L. 22 novembre 2002 n. 266) attestante la regolarità della posizione dell'Impresa stessa nei riguardi degli obblighi assicurativi, contributivi ed antinfortunistici.
- d) Informazione resa dai competenti uffici attestanti l'ottemperanza dell'Impresa alle norme di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68 e s.m. recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".
- e) Informazione resa dalla competente Agenzia delle Entrate attestante la regolarità dell'Impresa per quanto riguarda il pagamento di imposte e tasse.
- f) Informazioni circa l'iscrizione al registro delle Imprese tenuto dalla **Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura** competente per territorio contenente:
- l'indicazione dei soggetti sopra indicati alla lettera b);
 - l'indicazione del fatto che la Società stessa non si trova in stato di fallimento, liquidazione o concordato e che tali procedure non si sono verificate nel quinquennio anteriore alla data di rilascio del certificato stesso;
 - (eventualmente) il possesso di specifiche abilitazioni dichiarate in fase di gara.
- g) La comunicazione antimafia di cui al D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m. Ai fini delle verifiche di cui all'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m. inerenti la documentazione antimafia, **l'Amministrazione chiede all'Impresa** di comunicare i dati necessari per le relative richieste agli organi competenti. L'impresa deve corrispondere alla richiesta dell'Amministrazione entro il termine perentorio fissato dalla medesima Amministrazione: in difetto - e previa diffida con assegnazione di ulteriore termine breve - l'Amministrazione annulla la disposta aggiudicazione e incamera la cauzione provvisoria presentata con facoltà di aggiudicare al secondo classificato in graduatoria.
- h) Attestazione della Cancelleria fallimentare del Tribunale territorialmente competente di eventuali procedure concorsuali in corso.
- i) Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato attestante l'inesistenza di situazioni ostative alla partecipazione alla gara e/o alla stipula del contratto riferite all'Impresa.

Nel caso in cui dalla verifica della documentazione sopra descritta la Stazione appaltante rilevi in capo all'aggiudicataria l'insussistenza dei requisiti di idoneità tecnica o la sussistenza di motivi di esclusione la Stazione appaltante procede con atto motivato all'annullamento dell'aggiudicazione, alla segnalazione del fatto all'A.N.AC. per i provvedimenti di competenza: l'Amministrazione incamera la cauzione provvisoria nel caso in cui alla mancata stipula del contratto si sia pervenuti per fatto dell'aggiudicatario. L'Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare al secondo in graduatoria.

In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la Stazione appaltante ne dà segnalazione ad ANAC che, ai sensi dell'articolo 80, comma 12. del D.Lgs. n. 50/2016, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gare e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 del predetto articolo 80, per un periodo fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.



Rimane ferma l'applicazione delle altre sanzioni previste dalle leggi vigenti in materia, ivi comprese le sanzioni penali previste da specifiche norme incriminatrici.

In caso di imprese appartenenti ad uno Stato membro dell'UE le verifiche suddette sono condotte a norma dell'art. 86 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.: l'Amministrazione provvede a richiedere direttamente all'Impresa stessa la documentazione necessaria.

In caso di raggruppamento temporaneo la documentazione sopra descritta è acquisita (o richiesta per il tramite dell'Impresa capogruppo) con riferimento a ciascuna delle Imprese raggruppate.

In caso di ConSORZI la documentazione sopra descritta è acquisita (o richiesta per il tramite del Consorzio) con riferimento al Consorzio ed a ciascuna delle Imprese consorziate per conto delle quali il Consorzio partecipa nel rispetto di quanto stabilito nel presente disciplinare e dalla normativa vigente in materia di partecipazione alla gara dei consorzi.

Ai sensi dell'art. 13 comma 4 della Legge 11 novembre 2011 n. 180, si precisa che nel caso di micro, piccole e medie imprese, l'Amministrazione chiede solo all'impresa aggiudicataria la documentazione probatoria dei requisiti di idoneità previsti dalla normativa vigente. Nel caso in cui l'impresa non sia in grado di comprovare il possesso dei requisiti si applicano le sanzioni previste dalla Legge 28 novembre 2005 n. 246 nonché la sospensione dalla partecipazione alle procedure di affidamento per un periodo di un anno.

A norma dell'art. 85 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. in fase di verifica dei requisiti e delle condizioni di partecipazione alla gara l'Amministrazione può invitare gli operatori economici ad integrare i documenti prodotti.

In caso di mancata presentazione del PASSOE (né in sede di gara né in riscontro a specifica richiesta del Presidente di gara o del RUP o del Responsabile delle verifiche) – laddove ne consegua l'impossibilità per la Stazione appaltante di procedere alla verifica dei requisiti di idoneità dichiarati e necessari per l'ammissione alla gara e per la stipula del contratto - procede all'esclusione del concorrente dalla gara, all'annullamento dell'aggiudicazione ed alla segnalazione del fatto ad A.N.AC. per i provvedimenti e le misure sanzionatorie di competenza, fatta salva la possibilità per la Stazione appaltante di chiedere il risarcimento del danno subito. La Stazione appaltante aggiudica la gara all'Impresa seconda in graduatoria.

L'impresa aggiudicataria deve far pervenire all'Amministrazione tutta la documentazione di seguito descritta.

- 1) Entro 10 giorni dalla richiesta della Stazione appaltante (e comunque prima della stipula del contratto) - a norma dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 - la documentazione comprovante la costituzione della **CAUZIONE DEFINITIVA** nella misura fissata dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e, quindi, nella misura del 10% dell'importo contrattuale. A norma dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. in caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10% la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno da parte dell'appaltatore a favore



della Stazione appaltante. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere all'Impresa esecutrice la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte: in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla presente garanzia si applicano le riduzioni previste dall'art. 93 comma 7 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. nel rispetto di quanto già precisato al capitolo 2 del paragrafo VI del presente disciplinare: a tal fine è necessario che l'Impresa alleggi alla documentazione comprovante la costituzione della garanzia definitiva le certificazioni richieste per l'ottenimento delle riduzioni indicate dalla norma citata (in originale o copia autenticata o dichiarata conforme all'originale nelle forme di cui all'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.) se non risultante dalla documentazione già prodotta o dall'attestazione di qualificazione S.O.A pubblicata sul sito dell'A.N.AC. La costituzione della suddetta garanzia definitiva può avvenire tramite cauzione o tramite fidejussione. In quest'ultimo caso essa avviene mediante fidejussione bancaria (o rilasciata da un intermediario iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 che svolga in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sia sottoposto a revisione contabile da parte di una Società di revisione iscritta all'Albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998 e s.m.) o polizza fidejussoria. In tali casi le stesse devono essere redatte secondo le modalità specificate nell'allegato n. 4. Non saranno accettate polizze fidejussorie o fidejussioni bancarie (o rilasciate da un intermediario finanziario) che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico della Stazione appaltante. Nel caso di fidejussioni bancarie (o rilasciate da un intermediario finanziario) e polizze fidejussorie non conformi a quanto prescritto nell'allegato appena indicato, ove l'impresa non si adegui alle prescrizioni ivi precisate, si riterrà che alla mancata stipulazione del contratto si sia pervenuti per volontà dell'Impresa stessa. Si precisa che la fidejussione bancaria deve essere presentata in carta legale o resa legale. A norma dell'art. 103 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. la mancata costituzione della presente garanzia entro il termine indicato determina la decadenza dell'affidamento da parte del soggetto appaltante che aggiudica la gara al concorrente che segue nella graduatoria e incamera la cauzione provvisoria presentata.

In caso di raggruppamento deve essere prodotta dall'Impresa capogruppo in nome e per conto proprio e di tutte le Imprese raggruppate e deve recare la precisa indicazione di tutte le Imprese costituenti il raggruppamento. L'eventuale dimidiazione opera secondo le disposizioni dettate dall'Autorità per la Vigilanza su Contratti Pubblici con determinazione n. 44 del 27 settembre 2000: la medesima determinazione si applica in via analogica anche per le altre riduzioni previste dall'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., fermo restando quanto stabilito nell'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m..

In caso di Consorzio deve essere prodotta dal Consorzio con riferimento alle Imprese consorziate per conto delle quali il Consorzio partecipa.

- 2) **Prima della stipula del contratto**: la **DOCUMENTAZIONE** relativa agli adempimenti previsti per le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative per azioni o a responsabilità limitata, società consortili per azioni o a responsabilità limitata e per i Consorzi dall'art. 1 del D.P.C.M. **11 maggio 1991 n. 187**. Pertanto l'Impresa aggiudicataria dovrà presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'Impresa o da un suo procuratore, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m. e a norma dell'art. 38, comma 3, del medesimo D.P.R. n. 445/2000 e s.m. accompagnata da copia fotostatica di un documento di identità del soggetto sottoscrittore (in carta libera), **attestante la composizione societaria**, sia nominativa che per quote percentuali, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla



base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che hanno esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno antecedente la dichiarazione o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'art. 1 del "Regolamento per il controllo delle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche e per il divieto di intestazioni fiduciarie, previsto dall'art. 17, comma 3, della legge 19 marzo 1990 n. 55 sulla prevenzione della delinquenza di tipo mafioso" (D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187).

In caso di raggruppamento deve essere prodotta da parte di ciascuna delle Imprese raggruppate.

In caso di Consorzio deve essere prodotto dal Consorzio e dalle Imprese consorziate per conto delle quali il Consorzio partecipa e dalle ulteriori consorziate individuate a norma del citato D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187.

- 3) **Prima della stipula del contratto**: effettuare il **VERSAMENTO** dell'anticipo delle spese contrattuali, nell'importo che sarà richiesto dall'Amministrazione.
In caso di raggruppamento deve essere effettuato dall'Impresa capogruppo.
In caso di Consorzio deve essere effettuato dal Consorzio.
- 4) **Prima della stipula del contratto e comunque entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione**, tenuto conto di quanto disposto agli artt. 73 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e 5 del Decreto del Ministeriale delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 dicembre 2016 l'impresa aggiudicataria deve rimborsare alla Stazione appaltante le spese per le pubblicazioni obbligatorie del disciplinare e dell'avviso di aggiudicazione nell'importo che sarà indicato dall'Amministrazione e che in via presuntiva può essere stimato in complessivi euro 6.000,00.
In caso di raggruppamento deve essere effettuato dall'Impresa capogruppo.
In caso di Consorzio deve essere effettuato dal Consorzio.
- 5) **Prima della stipula del contratto e comunque almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori**: a norma dell'art. 103 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. l'Impresa appaltatrice **è obbligata** a stipulare le seguenti **POLIZZE ASSICURATIVE** ed a consegnarne copia all'Amministrazione:
 - una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori: a norma dell'art. 23 bis della L.P. n. 26/1993 e s.m. la somma assicurata deve essere almeno pari a euro 3.027.240,52 così suddivisa: a) euro 2.522.240,52 per danni all'opera oggetto del presente disciplinare (salva la rideterminazione in esito all'aggiudicazione che comporterà l'indicazione della somma assicurata in misura pari all'importo contrattuale); b) euro 500.000,00 per danni alle opere ed impianti preesistenti; c) euro 50.000,00 per demolizione e sgombero;
 - una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi che tenga indenne l'Amministrazione da ogni responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori con un massimale che, a norma dell'art. 23 bis della L.P. n. 26/1993 e s.m. deve essere almeno pari a euro 500.000,00.A norma dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. per le lavorazioni per le quali è previsto un periodo di garanzia le polizze sopra descritte sono sostituite da una polizza assicurativa che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi e le responsabilità verso terzi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi connessi con la loro eventuale sostituzione o rifacimento.
Tutte le coperture assicurative sopra descritte devono essere conformi agli Schemi tipo approvati con il D.M. 12 marzo 2004 n. 123 (recante "Schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative previste agli articoli 17 e 30 della



legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e dal regolamento generale di attuazione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, in materia di lavori pubblici”) ancorché abrogato, fermo restando che le medesime coperture devono sempre essere adeguate alla disciplina speciale dettata dalla L.P. n. 26/1993 e s.m. e del regolamento di attuazione della L.P. n. 26/1993 e s.m. approvato con D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg. e s.m., nonché alle prescrizioni dettate dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.. Pertanto gli Schemi tipo di cui al D.M. 12 marzo 2004 n. 123 devono essere adeguati alle normativa provinciale sopra richiamata mediante la predisposizione di apposita appendice alla singola assicurazione da consegnare all’Amministrazione unitamente alla Scheda tecnica di cui al D.P.R. n. 123/2004 e dalla quale emergano i singoli adeguamenti effettuati con tutte le seguenti clausole espresse:

- tutti i riferimenti alla Legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m. ed al relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 e s.m. devono intendersi sostituiti con le corrispondenti disposizioni della L.P. n. 2/2016 e s.m., della L.P. n. 26/1993 e s.m. e del regolamento di attuazione della L.P. n. 26/1993 e s.m. approvato con D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg. e s.m. ogni qualvolta la normativa statale non è applicabile nell’ordinamento provinciale;
- in deroga all’art. 2, comma 1 lettera b), dello Schema tipo 2.3, l’assicurazione è prestata nei confronti di progetti approvati secondo la disciplina dettata dalla L.P. n. 26/1993 e s.m. e del regolamento di attuazione della L.P. n. 26/1993 e s.m. approvato con D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg. e, pertanto, assoggettati a verifica ai sensi e nei limiti di cui agli artt. 39 e ss. del regolamento di attuazione della L.P. n. 26/1993 e s.m. approvato con D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg. e s.m. e nel rispetto delle disposizioni transitorie dettate dall’art. 217 comma 6 del medesimo regolamento;
- ogni riferimento al “collaudo provvisorio” contenuto nello Schema tipo si intende riferito al “collaudo”;
- a norma dell’art. 26 comma 2 della L.P. n. 26/1993 e s.m. la validità della polizza cessa decorsi 6 mesi dalla scadenza dei termini fissati dall’art. 26, comma 1, della L.P. n. 26/1993 e s.m.;
- per ogni controversia che dovesse insorgere nei confronti della Stazione Appaltante, foro competente è esclusivamente quello della sede della medesima Stazione Appaltante;
- a norma dell’art. 84 comma 5 del regolamento di attuazione della L.P. n. 26/1993 e s.m. approvato con D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg. la polizza deve prevedere che l’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’esecutore non comporta l’inefficacia della garanzia;
- in deroga alle definizioni contenute nel D.M. n. 123/2004 per “Esecutore dei lavori” devono intendersi tutti i soggetti indicati nell’art. 36 della L.P. n. 26/1993 e s.m.;
- in deroga alle definizioni contenute nel D.M. n. 123/2004 per “Responsabile del procedimento” si intende il Dirigente responsabile della gestione del contratto cui sono assegnate le funzioni del responsabile del procedimento di cui all’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.;
- in deroga alle definizioni contenute nel D.M. n. 123/2004 per “stazione appaltante o committente” devono intendersi tutti i soggetti di cui all’art. 2 della L.P. n. 26/1993 e s.m.

Secondo quanto stabilito nell’art. 7.3 del Capitolato Speciale d’Appalto ed a norma dell’art. 12 dello Schema tipo n. 2.3 approvato con D.M. n. 123/2004 le coperture



assicurative di cui sopra devono comprendere:

- i danni a cose dovute a vibrazioni (art. 12 lettera j dello schema tipo n. 2.3 approvato con il D.M. n. 123/2004);
- i danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno di basi di appoggio o di sostegni in genere (art. 12 lettera l dello schema tipo n. 2.3 approvato con il D.M. n. 123/2004);
- i danni a cavi e condutture sotterranee (art. 12 lettera m dello schema tipo n. 2.3 approvato con il D.M. n. 123/2004).

N.B.

Sono accettate anche polizze non redatte secondo il citato DM. n. 123/2004: in tal caso l'Amministrazione si riserva di valutarle e le accetta nel solo caso in cui assicurino una copertura assicurativa pari a quella prevista nel citato D.M. n. 123/2004 comprensiva delle clausole sopra indicate. La mancata accettazione comporta l'obbligo di adeguare le polizze alle richieste dell'Amministrazione: in difetto si ritiene che alla mancata stipula del contratto si sia pervenuti per fatto riconducibile all'Impresa aggiudicataria con conseguente incameramento della cauzione provvisoria e facoltà della Stazione appaltante di aggiudicare i lavori all'impresa classificatasi seconda in graduatoria.

Le coperture assicurative devono, inoltre, rispettare tutte le ulteriori indicazioni contenute nell'art. 7.3 del Capitolato Speciale d'appalto ove non in contrasto con le disposizioni del presente disciplinare.

Il mancato rispetto delle prescrizioni sopra indicate e di quelle ulteriori contenute nell'art. 7.3 del Capitolato Speciale d'appalto comporta l'inaccettabilità delle polizze presentate senza che l'Impresa aggiudicataria possa sollevare obiezione alcuna per tale fatto: in tal caso si ritiene che alla mancata stipula del contratto si sia pervenuti per fatto riconducibile all'Impresa aggiudicataria che determina l'incameramento della cauzione provvisoria.

In caso di raggruppamento deve essere prodotta dall'Impresa capogruppo in nome e per conto proprio e di tutte le Imprese raggruppate e deve recare la precisa indicazione di tutte le Imprese costituenti il raggruppamento.

In caso di Consorzio deve essere prodotta dal Consorzio e con riferimento alle Imprese consorziate per conto delle quali il Consorzio partecipa.

- 6) **Prima della stipula del contratto:** il responsabile del procedimento per la Stazione appaltante e il legale rappresentante dell'Impresa aggiudicataria devono concordemente dare atto, con verbale sottoscritto da entrambi, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori. A tal fine l'Impresa aggiudicataria – nella persona del suo legale rappresentante - ha l'obbligo di presentarsi sul luogo di esecuzione dei lavori nel giorno e ora alla stessa comunicati (con almeno 5 giorni lavorativi di anticipo) dal Dirigente della competente Struttura della Stazione appaltante che svolge le funzioni di Responsabile Unico del procedimento. Nel caso in cui l'Impresa non si presenti il giorno fissato nel luogo di esecuzione dei lavori, l'Impresa è diffidata ad adempiere entro 15 giorni decorsi i quali l'Amministrazione provvede ad annullare la disposta aggiudicazione, con facoltà di aggiudicare al secondo in graduatoria: in tal caso si ritiene che alla mancata stipula del contratto si sia pervenuti per fatto riconducibile ad una condotta dell'Impresa aggiudicataria che determina l'incameramento della cauzione provvisoria.
In caso di raggruppamento deve essere effettuato dall'Impresa capogruppo.
In caso di Consorzio deve essere effettuato dal Consorzio.



- 7) **Prima della stipula del contratto e comunque prima della consegna dei lavori (se effettuata nelle more della stipula): a norma dell'art. 40 bis e dell'art. 43 della L. P. n. 26/1993 e s.m. l'appaltatore è tenuto a consegnare il PIANO DI SICUREZZA OPERATIVO per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza di cui al citato D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. Il piano operativo deve essere redatto in conformità alle prescrizioni dell'allegato XV al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. Nel caso in cui tale obbligo non venga rispettato non si procederà alla consegna dei lavori. L'appaltatore sarà diffidato ad adempiere entro un termine massimo di 30 giorni, decorso inutilmente il quale la Stazione appaltante procederà ad annullare la disposta aggiudicazione per fatto imputabile all'aggiudicatario (che comporta l'incameramento della cauzione provvisoria presentata) con facoltà di aggiudicare i lavori all'Impresa che segue in graduatoria. Nel caso in cui si sia pervenuti alla stipulazione del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto secondo le disposizioni vigenti. In tal caso la Stazione appaltante affida l'esecuzione dei lavori all'Impresa che segue in graduatoria. A norma dell'art. 43 della L.P. n. 26/1993 e s.m. l'appaltatore ha l'obbligo di indicare, all'atto della consegna del piano operativo di sicurezza, il direttore tecnico del cantiere responsabile del rispetto del piano.**
- In caso di raggruppamento deve essere redatto congiuntamente dall'Impresa capogruppo e da ciascuna delle Imprese raggruppate.
- In caso di Consorzio deve essere redatto congiuntamente dal Consorzio e dalle Imprese consorziate per conto delle quali il Consorzio partecipa.

N.B.

Il predetto POS costituisce allegato al contratto d'appalto, pertanto lo stesso deve essere consegnato in ogni caso **prima della stipula del contratto**. In difetto e previa diffida l'Amministrazione procede ad annullare la disposta aggiudicazione, salva la facoltà per l'Amministrazione di aggiudicare i lavori al secondo in graduatoria: in tal caso si ritiene che la mancata stipula del contratto derivi da fatto dell'aggiudicatario che determina l'incameramento della cauzione provvisoria.

- 8) **Prima della stipula del contratto e comunque prima della consegna dei lavori (se effettuata nelle more della stipula): a norma dell'art. 90, comma 9, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. e dell'art. 43 della L. P. n. 26/1993 e s. m., l'appaltatore e per suo tramite i subappaltatori, sono tenuti a presentare alla Stazione appaltante, la documentazione di cui all'allegato XVII al medesimo D.Lgs. n. 81/2008 e s.m., nonché una dichiarazione attestante l'organico medio annuo dell'Impresa, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, all'INAIL ed alle Casse Edili e da una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti. L'inadempimento al presente obbligo da parte dell'appaltatore impedisce la consegna dei lavori: pertanto l'Amministrazione procede ad annullare la disposta aggiudicazione per fatto imputabile all'aggiudicatario (che comporta l'incameramento della cauzione provvisoria presentata) con facoltà di aggiudicare i lavori all'Impresa che segue in graduatoria. Nel caso in cui si sia pervenuti alla stipulazione del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con conseguente incameramento della garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto a norma dell'art. 119 comma 6 del regolamento di attuazione della L.P. n. 26/1993 e s.m. approvato con D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg. e s.m.**
- In caso di raggruppamento deve essere prodotto per il tramite dell'Impresa capogruppo da parte di ciascuna delle Imprese raggruppate.



In caso di Consorzio deve essere prodotto dal Consorzio e dalle Imprese consorziate per conto delle quali il Consorzio partecipa.

- 9) **Prima della stipula del contratto: DICHIARAZIONE** dalla quale risulti l'elezione di domicilio ai sensi di quanto previsto dall'art.102 del regolamento di attuazione della L.P. n. 26/1993 e s.m. approvato con D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg. e s.m. (il quale stabilisce che l'appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta).

In caso di raggruppamento deve essere prodotto dall'Impresa capogruppo.

In caso di Consorzio deve essere prodotto dal Consorzio.

- 10) **In caso di raggruppamento.** Prima della stipula del contratto deve essere prodotta una dichiarazione resa da ciascuna delle Imprese costituenti il raggruppamento con la quale le stesse identificano l'Impresa che assume il ruolo di "impresa affidataria dei lavori" a norma del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. L'Impresa così indicata deve produrre espressa dichiarazione di accettazione.

In caso di Consorzio. Prima della stipula del contratto deve essere prodotta una dichiarazione resa dal Consorzio con la quale indica l'Impresa consorziata (esecutrice dei lavori) che assume il ruolo di "impresa affidataria dei lavori" a norma del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. L'Impresa così indicata deve produrre espressa dichiarazione di accettazione.

- 11) **Prima della stipula del contratto:** assolvimento dell'imposta di bollo relativamente all'offerta economica e all'offerta tecnica presentate (che – presentate dall'Impresa aggiudicataria in sede di offerta - in quanto tali scontano l'imposta di bollo).

- 12) **Prima della stipula del contratto:** a norma dell'art. 26 comma 3 della L.P. n. 2/2016 e s.m. per garantire trasparenza nella catena dei subappalti, l'Impresa deve indicare alla Stazione appaltante l'elenco di tutte le prestazioni, con i relativi importi, che intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara e nel rispetto dei limiti fissati dal punto 9 del presente disciplinare, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti in queste prestazioni e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della richiesta. Si ricorda che l'impresa deve comunicare alla Stazione appaltante eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti avvenute nel corso del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente in tali lavori o servizi. La Stazione appaltante controlla i contratti stipulati dall'affidatario con i subappaltatori e subcontraenti, per le finalità della legge n. 136/2010.

In caso di raggruppamento temporaneo gli adempimenti sopra indicati sono richiesti all'Impresa capogruppo.

In caso di Consorzi gli adempimenti sopra indicati sono richiesti al Consorzio.

- 13) **Prima della stipula del contratto (e comunque prima della consegna dei lavori nel caso in cui la stessa avvenga nelle more della stipula a norma dell'art. 46 della L.P. n. 26/1993 e s.m.):** a norma dell'art. 40 bis della L.P. n. 26/1993 e s.m. l'Impresa deve presentare alla Stazione appaltante il programma esecutivo dei lavori, redatto in conformità al cronoprogramma di progetto, al piano di sicurezza e coordinamento redatto dalla Stazione appaltante e nel pieno rispetto della documentazione prodotta in sede di offerta tecnica, riportante per ogni lavorazione le



previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori in relazione ai termini contrattuali previsti per la liquidazione del corrispettivo. Il programma dei lavori deve essere redatto in coerenza con quanto previsto dall'art. 9.1 del Capitolato in relazione ai termini stabiliti per l'esecuzione dei lavori. Tale programma, strutturato in conformità alle reali possibilità dell'impresa ed alle obiettive caratteristiche e circostanze di tempo e di luogo, deve tenere esplicitamente conto della eventuale possibilità di esecuzione di determinate categorie di lavoro nella stagione invernale.

In caso di raggruppamento deve essere prodotto dall'Impresa capogruppo.

In caso di Consorzio deve essere prodotto dal Consorzio.

- 14) **In caso di raggruppamento temporaneo di imprese** non ancora costituito all'atto della presentazione dell'offerta, oltre alla documentazione sopra indicata è richiesta all'Impresa capogruppo in nome e per conto proprio e di tutte le Imprese raggruppate la presentazione di:

14.1) **MANDATO COLLETTIVO SPECIALE** conferito all'Impresa capogruppo dalle Imprese mandanti, risultante da scrittura privata autenticata informatica (oppure da copia autenticata informatica della medesima), dal cui testo risulti espressamente:

- che le Imprese partecipanti alla gara si sono costituite in Raggruppamento temporaneo;
- che il predetto Raggruppamento temporaneo fra Imprese persegue il fine di partecipare a una o più gare determinate, con espressa indicazione della gara oggetto del presente disciplinare;
- che il mandato stesso è gratuito e irrevocabile e che la sua revoca per giusta causa non ha effetti nei confronti della stazione appaltante;
- che all'Impresa capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle Imprese mandanti nei confronti della stazione appaltante in relazione all'appalto, anche dopo il collaudo dei lavori fino all'estinzione di ogni rapporto;
- che l'offerta determina la responsabilità solidale di tutte le imprese riunite trattandosi di raggruppamenti di tipo "orizzontale" ovvero che l'offerta determina la responsabilità solidale dell'Impresa capogruppo e la responsabilità limitata all'esecuzione delle opere di rispettiva competenza delle imprese mandanti trattandosi di raggruppamenti di tipo "verticale";
- nel caso di raggruppamenti posti in essere ai sensi dell'art. 92, comma 5, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m., che l'Impresa mandante qualificata anche per categorie e classifiche diverse da quelle richieste si impegna a non eseguire più del 20% dei lavori previsti nel contratto d'appalto e comunque lavori non eccedenti l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute;
- l'espressa indicazione della quota percentuale di partecipazione al raggruppamento e di esecuzione dei lavori compresi nell'appalto di ciascuna Impresa facente parte dello stesso con la precisazione che in caso di associazione temporanea di tipo verticale tale indicazione deve avere riguardo anche alla categoria dei lavori di assunzione di ciascuna Impresa raggruppata: tale indicazione deve essere compatibile con le qualificazioni possedute da ciascuna Impresa. Fermo quanto stabilito dall'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., si precisa sin d'ora che, a norma dell'art. 92 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m., i lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della Stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle Imprese interessate;



- l'espressa assunzione da parte delle Imprese partecipanti all'impegno a conformarsi, per i pagamenti che dovessero intervenire fra Imprese aderenti al raggruppamento, alle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari dettate dalla L. n. 136/2010 e s.m..

14.2) la **PROCURA** relativa al suddetto mandato risultante da atto pubblico informatico o copia autentica informatica dello stesso (debitamente bollata).

È consentita la presentazione del mandato collettivo speciale e della procura relativa al mandato stesso in un unico atto redatto in tal caso esclusivamente nella forma di atto pubblico informatico.

Fermo quanto stabilito dall'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., è vietata qualsiasi modificazione alla composizione del raggruppamento temporaneo rispetto all'impegno dichiarato in sede di presentazione dell'offerta. Qualunque modificazione dell'eventuale raggruppamento aggiudicatario comporta l'annullamento dell'aggiudicazione con conseguente incameramento della cauzione prestata.

N.B.

Si precisa che nel caso in cui le prescrizioni sopra indicate non vengano rispettate non si procederà alla consegna dei lavori né alla stipula del contratto d'appalto. L'appaltatore è diffidato ad adempiere entro un termine massimo di 15 giorni, decorso inutilmente il quale l'Amministrazione ritiene che alla mancata stipula del contratto si sia pervenuti per fatto dell'aggiudicatario che determina l'incameramento della cauzione provvisoria presentata, ferma la facoltà per l'Amministrazione di affidare i lavori all'impresa che segue in graduatoria. Nel caso in cui il mancato assolvimento degli obblighi di presentazione della documentazione prevista dal presente capitolo impedisca la consegna dei lavori si procede alla risoluzione del contratto con conseguente incameramento della garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto a norma dell'art. 119 comma 6 del regolamento di attuazione della L.P. n. 26/1993 e s.m. approvato con D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg. e s.m.

25 - ULTERIORI INFORMAZIONI

- A) Il termine del presente procedimento è di 180 giorni decorrenti dalla pubblicazione del disciplinare. Il termine predetto è prorogato di 180 giorni (salvo ulteriore proroga) per la valutazione delle offerte da parte della Commissione e di 120 giorni per le valutazioni a opera del R.U.P. per l'anomalia dell'offerta. Il termine rimane sospeso durante la decorrenza di tutti i termini fissati dalla normativa vigente e dagli atti di gara a tutela delle posizioni dei soggetti interessati (es. termine di pubblicazione del disciplinare e di presentazione delle offerte). Il termine suddetto rimane sospeso nei periodi di tempo intercorrenti fra la data di spedizione delle note dell'Amministrazione appaltante richiedenti documentazione e la data di ricevimento da parte della medesima Amministrazione della documentazione richiesta. Il termine predetto è sospeso in caso di ricorsi giurisdizionali sino all'esito definitivo degli stessi, salvo espressa determinazione in senso contrario assunta dall'Amministrazione.
- B) Il verbale di gara non tiene luogo del formale contratto.
- C) Le offerte presentate avranno validità fino a 270 giorni dalla data di scadenza del termine per la loro presentazione. A norma dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. l'Amministrazione può chiedere agli offerenti il differimento del predetto termine. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino alla scadenza del termine predetto. A norma dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. l'aggiudicazione definitiva non equivale



ad accettazione dell'offerta. Il termine rimane sospeso per tutto il tempo in cui, per il compimento delle verifiche in capo all'Impresa aggiudicataria della sussistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara e dichiarati dal concorrente, sia necessario acquisire certificazioni e documenti presso soggetti diversi dall'Amministrazione (Enti certificatori o Imprese) o presso l'Impresa stessa. Il termine predetto è sospeso in caso di ricorsi giurisdizionali sino all'esito definitivo degli stessi, salvo espressa determinazione in senso contrario assunta dall'Amministrazione.

- D) Il contratto sarà stipulato in forma pubblico-amministrativa entro il termine di 60 giorni decorrenti dal momento in cui l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace a norma dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.: il termine predetto è sospeso in caso di ricorsi giurisdizionali sino all'esito definitivo degli stessi, salvo espressa determinazione in senso contrario assunta dall'Amministrazione.
- E) Qualora l'aggiudicataria non aderisca, salvo casi di forza maggiore, all'invito di stipulare il contratto conseguente all'aggiudicazione entro il termine stabilito e comunicato all'aggiudicataria dall'Amministrazione appaltante, o rifiuti o impedisca la stipulazione stessa, oppure l'Autorità prefettizia comunichi cause ostative alla stipulazione dello stesso contratto d'appalto ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m., l'Amministrazione ritiene che alla mancata stipula del contratto si sia pervenuti per fatto dell'aggiudicatario che determina l'incameramento della cauzione provvisoria presentata, ferma l'irrogazione delle sanzioni previste dalle altre leggi vigenti in materia.
- F) Ai sensi dell'art. 48 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. non è consentita l'associazione anche in partecipazione sia durante la procedura di gara che successivamente all'aggiudicazione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 48, commi 17, 18 e 19, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. è vietata qualsiasi modificazione delle associazioni temporanee di imprese e dei consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lettera e) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. Il comportamento difforme a quanto sopra specificato è sanzionato con l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché con l'esclusione delle Imprese riunite in associazione concomitante o successiva dalle nuove gare per l'affidamento dei medesimi lavori.
- G) Ai sensi dell'art. 46 della L.P. n. 26/1993 e s.m. l'avvio del contratto può avvenire immediatamente dopo l'aggiudicazione subordinatamente all'acquisizione della certificazione antimafia ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m. (o, nel caso in cui all'art. 3.1. del Capitolato speciale d'appalto siano indicate attività rientranti nelle previsioni di cui all'art. 1 comma 53 della L. n. 190/2012 e s.m., accertamento dell'iscrizione – o della presentazione della relativa istanza - dell'Impresa nelle c.d. "white lists" così come previsto dall'art. 1 comma 52 della L. n. 190/2012 e s.m.) e previa verifica dei requisiti secondo quanto previsto nel presente disciplinare. In caso di avvio immediato dell'esecuzione, il pagamento degli acconti ha luogo secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale indipendentemente dalla stipulazione del contratto e nel limite di un terzo dell'importo complessivo dell'offerta. Rimane fermo il rispetto dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m..
- H) A norma dell'art. 110, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. le stazioni appaltanti, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m., ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria



procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

- I) Ai sensi dell'art. 46 ter della L.P. n. 26/1993 e s.m. non è ammessa la revisione dei prezzi né l'applicazione dell'art. 1664, comma 1, del Codice Civile. Fermo quanto sopra esposto si precisa che a norma del citato art. 46 ter della L.P. n. 26/1993 e s.m. e secondo quanto eventualmente stabilito con deliberazione della Giunta Provinciale se nel corso dei lavori si verificano aumenti del costo dei materiali, derivanti da fatti eccezionali, superiori al 10 per cento e tali da comportare un aumento del 5 per cento del valore complessivo del contratto, accertati dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 13, comma 6-ter, l'appaltatore può chiedere, comprovando i costi sostenuti, un indennizzo per la parte eccedente la percentuale del 10 per cento. A norma dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. l'Amministrazione si riserva di valutare le variazioni dei prezzi in aumento o in diminuzione sulla base del prezzario PAT solo per l'eccedenza rispetto al 10% rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà.
- L) Qualora dovessero insorgere una o più controversie circa l'interpretazione o l'esecuzione del contratto di appalto le stesse sono devolute all'Autorità giudiziaria ordinaria. E' esclusa la compromissione in arbitri delle controversie. Si applicano le disposizioni in materia di accordo bonario di cui al disposto dell'art. 58.12 della L.P. n. 26/1993 e s.m. Foro competente è, in ogni caso, quello di Trento.
- M) Fermo restando quanto previsto nel presente disciplinare in materia di subappalto, si precisa che non sono previsti limiti al subappalto.
- N) I dati acquisiti ai fini della presente procedura di gara saranno trattati secondo le regole dettate dal Regolamento UE n. 2016/679.
- O) Fatto salvo quanto disciplinato dalla L.P. n. 2/2016 e dalla L.P. n. 26/1993 e s.m., l'esecuzione dei lavori, la direzione, la contabilità e la collaudazione delle opere sono sottoposte alle condizioni e norme del regolamento di attuazione della L.P. n. 26/1993 e s.m. approvato con D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg. e s.m. e della L.P. n. 26/1993 e s.m., nonché- per quanto compatibili – del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m. recante "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m." e del Decreto del Ministero dei lavori pubblici 19 aprile 2000 n. 145 avente ad oggetto "Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici" (per quanto ancora in vigore).
- P) A norma dell'art. 100, comma 5, del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m. l'appaltatore ha la facoltà di presentare, entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori (qualora questa avvenga in data anteriore alla scadenza dei trenta giorni decorrenti dall'aggiudicazione), **PROPOSTE DI MODIFICAZIONE ED INTEGRAZIONE AL PIANO DI SICUREZZA** redatto dalla Stazione appaltante a norma del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'Impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e per la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso. Nel caso in cui l'appaltatore non consegni integrazioni entro il termine suddetto si intenderà che lo stesso abbia accettato integralmente il piano di sicurezza redatto dalla Stazione appaltante. A norma dell'art. 100, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m., in nessun caso le eventuali integrazioni al piano di sicurezza redatto dalla stazione appaltante possono giustificare modifiche o adeguamenti dei prezzi



contrattuali. A norma dell'art. 101, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m., l'Impresa appaltatrice è tenuta a trasmettere alle Imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il piano di sicurezza redatto dalla Stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori. A norma dell'art. 101, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza all'impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore per l'esecuzione. I lavori hanno inizio dopo l'esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall'avvenuta ricezione. L'Impresa appaltatrice è tenuta a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere i piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili fra loro e con il piano presentato dall'Impresa appaltatrice medesima. Il direttore tecnico di cantiere nominato dall'Impresa appaltatrice è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le Imprese impiegate nell'esecuzione dei lavori. A norma dell'art. 97, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m il datore di lavoro dell'impresa affidataria deve, inoltre:

- a) coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m;
- b) verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione.

Q) Prima della stipula del contratto l'Impresa aggiudicataria può comunicare mediante specifica nota indirizzata al responsabile del procedimento come indicato nel presente disciplinare la non accettazione dei termini di pagamento stabiliti nel presente disciplinare. In tal caso ciascuno dei termini predetti formerà oggetto di specifica negoziazione fra le parti, fermo restando che in nessun caso l'Amministrazione accetterà termini inferiori a 30 giorni.

R) Nel contratto sarà riportata la seguente clausola: "L'Impresa appaltatrice, come sopra rappresentata, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m. A mente dell'art. 3, comma 9 bis, della medesima L. n. 136/2010, le parti come sopra rappresentate prendono atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. Ai sensi del medesimo art. 3 della L. n. 136/2010 l'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria imposti dalla normativa in parola ne dà immediata comunicazione alla Stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.

In ossequio alla normativa citata, la Stazione appaltante verificherà peraltro che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al rapporto di cui al presente atto sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge in parola".

S) A norma dell'art. 2 del codice di comportamento per i dipendenti del Comune di Trento - rinvenibile sul sito dell'Amministrazione comunale (www.comune.trento.it ed allegato al presente disciplinare) - i contenuti del predetto Codice di comportamento si applicano, per quanto compatibili, nei confronti dei dipendenti e dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Amministrazione. Nel contratto è inserita la previsione espressa dell'applicazione del Codice di comportamento e una clausola di risoluzione o decadenza dal rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice.



- T) Il presente disciplinare è stato approvato con determinazione dirigenziale n. 51/22 di data 9 marzo 2020 del Servizio Attività Edilizia del Comune di Trento ed è stato pubblicato sul profilo committente e all'albo pretorio dell'Amministrazione, sul Portale dei bandi e dei contratti pubblici di A.N.AC., sulla Gazzetta Ufficiale delle Repubblica italiana, sul sito Servizio Contratti pubblici del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, sul sito di APAC, nonché per estratto su un quotidiano a maggiore diffusione nazionale e su un quotidiano a maggiore diffusione locale.
- V) Il responsabile unico del procedimento di realizzazione dell'opera in oggetto è il Dirigente del Servizio Attività Edilizia.
- Z) Si precisa che il Capitolato speciale d'appalto e il Computo metrico estimativo compresi nel progetto esecutivo dei lavori oggetto della presente procedura costituiranno parte integrante del contratto di appalto.
- AA) Il progetto esecutivo è stato sottoposto a verifica ai sensi degli artt. 39 e ss. del regolamento di attuazione della L.P. n. 26/1993 e s.m. approvato con D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg. e s.m..
- BB) La presente procedura di gara è soggetta all'applicazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. per le motivazioni indicate negli atti allegati n. 15 e n. 16: in tali atti si trovano, inoltre, le motivazioni delle disposizioni contenute nel presente disciplinare.

Il Dirigente del Servizio Attività Edilizia
ing. Giuliano Franzoi
(documento firmato digitalmente)

Il Dirigente dell'Area Tecnica e del Territorio arch. Ennio Dandrea	Il Capo Ufficio Appalti dott.ssa Claudia Zanella	Il responsabile del procedimento dott.ssa Maria Garbari
--	---	--